

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 dicembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86001

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 59.

Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 60.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 61.

Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé. Pag. 20

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 24.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico» ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 25.

Interventi regionali per i Veneti nel mondo ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 26.

Istituzione del Sistema regionale veneto dei musei etnografici. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 27.

Interventi regionali per la promozione della cultura europea. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 «Nuova disciplina per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» ..... Pag. 27

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 42.

Trasferimento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo del disciolto Consorzio centro per la sperimentazione, dimostrazione e la divulgazione florovivaistica e di altre colture pregiate e protette di Capannori ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 43.

Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 44.

Contributo della Regione Toscana per la costituzione della Fondazione Ernesto Balducci ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 concernente «Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni» . . . . . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 46.

Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione della Polizia provinciale della Regione Toscana ..... Pag. 32

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 24.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, concernente: «Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali» ..... Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 25.**

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) ..... Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 26.**

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1995 ..... Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n. 27.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53 ..... Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n. 28.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: «Strutture ed organizzazione regionale» ..... Pag. 34

**LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 29.**

Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione articolo 13 legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 ..... Pag. 35

**LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 30.**

Norme sulla gestione transitoria dell'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio - I.R.S.P.E.L. .... Pag. 35

**LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 31.**

Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio. .... Pag. 36

**LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 32.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 ..... Pag. 36

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA****LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 17.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, concernente disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995) ..... Pag. 37

**LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 18.**

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari. .... Pag. 37

**LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 19.**

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50. .... Pag. 38

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 marzo 1995, n. 076/Pres.**

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomicide. Approvazione. .... Pag. 40

**REGIONE MARCHE****LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 47.**

Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93. .... Pag. 42

**LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 48.**

Disciplina del volontariato ..... Pag. 43

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 25.**

Interventi regionali per la razionalizzazione del trasporto merci in Umbria ..... Pag. 46

**LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26.**

Celebrazioni annuali in onore di San Francesco di Assisi, Patrono d'Italia e San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa ..... Pag. 47

**LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27.**

Istituzione del Forum della Gioventù e dell'Osservatorio regionale giovani ..... Pag. 48

**REGIONE ABRUZZO****LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 7.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. .... Pag. 49

**LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1995, n. 8.**

Aggiornamento della normativa vigente in materia di cave. .... Pag. 49

**LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 9.**

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 settembre 1994, n. 62 «Credito agrario agevolato» ..... Pag. 50

**LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 10.**

Integrazione delle risorse da destinare all'attuazione del programma di cui alla L.R. 30 novembre 1989, n. 99 relative all'annualità 1989/90 ..... Pag. 51

**LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 11.**

Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata «Abruzzo Sviluppo». .... Pag. 51

**LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 12.**

Sovvenzioni per l'anno 1994 alle organizzazioni professionali e alle cooperative operanti in agricoltura ..... Pag. 52

**LEGGE REGIONALE 18 marzo 1995, n. 13.**

Disposizioni in materia di nomina dei commissari e dei consiglieri di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ..... Pag. 52

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 14.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari) . . . . . Pag. 53

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 15.

Proroga del termine di cui all'art. 2 della L.R. 7 aprile 1994, n. 23 concernente: «Definizione definitiva del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche di cui all'art. 42 della L.R. 16 settembre 1987, n. 66». . . . . Pag. 54

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 16.

Incremento delle dotazioni finanziarie della L.R. 9 maggio 1990, n. 71 (Teatro Regionale Abruzzese - TRA). . . . . Pag. 54

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 17.

Rifinanziamento della L.R. 14 settembre 1994, n. 61 concernente: «Fondo regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale» e successive modificazioni . . . . . Pag. 55

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 18.

Interventi a favore delle case di riposo pubbliche per opere di manutenzione straordinaria, completamenti funzionali ed acquisto arredi e specifiche attrezzature sanitarie per anziani. . . . . Pag. 55

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 19.

Rifinanziamento della L.R. 25 ottobre 1989, n. 91 concernente: «Interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto Erasmus» . . . . . Pag. 56

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 20.

Contributo straordinario in favore del Comune di Orsogna (CH) per la realizzazione dei servizi tecnologici nel Cinema-Teatro comunale «Camillo De Nardis» . . . . . Pag. 56

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 21.

Rifinanziamento della L.R. 3 aprile 1990, n. 28 concernente: «Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali» . . . . . Pag. 57

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 22.

Intervento della Regione Abruzzo a favore dell'attività del centro di educazione ambientale «P. Barrasso» di Sulmona. . . . . Pag. 57

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 23.

Norme per l'intervento finanziario a favore dei consorzi per lo sviluppo industriale . . . . . Pag. 58

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 24.

Contributo «una tantum» alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per interventi tecnologici tesi al miglioramento della potenzialità di gestione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone. . . . . Pag. 58

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 44.

Contributi in conto interessi in favore dei comuni per spese di investimento. . . . . Pag. 59

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985, n. 32. . . . . Pag. 59

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 46.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54. - Nuove norme in materia di cooperazione. . . . . Pag. 60

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 59.

Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti

*(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge ha le finalità:

- a) di disciplinare lo smaltimento e di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalità ispirati da un corretto rapporto tra costi e benefici;
- b) di disciplinare la formazione e l'attuazione del piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (di seguito denominato piano regionale) di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di attuazione delle direttive C.E.E. in materia di rifiuti;
- c) di disciplinare la formazione e l'attuazione dei programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti (di seguito denominati programmi provinciali);
- d) di fornire gli strumenti normativi di attuazione del piano regionale e dei programmi provinciali.

## Art. 2.

*Obiettivi e contenuti del piano regionale e dei programmi provinciali*

1. Il piano regionale definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione e per le scelte di pianificazione relative ai conferimenti separati, alla raccolta ed alla raccolta differenziata, al trasporto, all'ammasso e al deposito, allo stoccaggio provvisorio, alla cernita, al trattamento, al riutilizzo compreso quello energetico ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti.
2. Il piano regionale ha i seguenti obiettivi:
  - a) creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative, atti ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realtà territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
  - b) definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
  - c) ridurre la produzione dei rifiuti e limitare il ricorso a pratiche «usa e getta»;
  - d) promuovere e sviluppare il mercato dei residui riutilizzabili e le tecnologie a minore produzione di rifiuti.
3. Il piano regionale, per le varie tipologie di rifiuto, contiene:
  - a) la produzione attuale, le potenzialità di smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da smaltire;
  - b) gli aspetti qualitativi dei rifiuti;
  - c) le indicazioni metodologiche e tecnologiche;
  - d) la situazione attuale e le previsioni della raccolta differenziata e del riutilizzo;

e) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per lo smaltimento e per il riutilizzo;

f) le indicazioni tecniche ed organizzative;

g) la pianificazione degli interventi territoriali relativi alle suddivisioni territoriali, alle strutture, alle attività, agli impianti, alle discariche e alle piattaforme specializzate.

4. I programmi provinciali hanno l'obiettivo di consentire la realizzazione dei dettami del piano regionale mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

5. I programmi provinciali contengono:

a) la delimitazione delle aree di cui all'art. 6 stabilita in accordo con i consorzi di bacino;

b) la localizzazione di massima delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche di cui al Capo III;

c) la localizzazione di massima degli impianti e delle strutture di smaltimento di cui ai Capi IV e V;

d) gli interventi territoriali, anche organizzativi, atti alla programmazione, alla pianificazione, all'attivazione ed al coordinamento dei sistemi integrati di smaltimento, con riferimento anche agli interventi di breve termine da attuarsi, questi ultimi, in previsione dell'adeguamento ai dettami della presente legge.

6. La Giunta regionale, per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera h), della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento agli obblighi comunitari, definisce i criteri e le procedure per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici e procedurali generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali si attendono i soggetti proponenti gli impianti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti non è di competenza della programmazione regionale ed è effettuata in sede progettuale dai proponenti il progetto dell'impianto di smaltimento.

## Art. 3.

*Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del piano regionale e dei programmi provinciali*

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 6, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, adotta il progetto di piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province e dei Comuni e della collaborazione di Istituti, Enti ed esperti.
2. I Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di piano regionale sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR), possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del progetto del piano stesso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di piano regionale al Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale.
5. Il piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
6. Il piano regionale è sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.
8. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.
9. La Giunta provinciale adotta il progetto del programma provinciale entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.

10. I Comuni e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di programma provinciale sul BUR, possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del programma provinciale.

11. Decorso il termine di cui al comma 10, la Giunta provinciale valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto del programma provinciale al Consiglio provinciale che provvede all'approvazione.

12. Entro trenta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica e prende atto della conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale.

13. Qualora la Giunta regionale rilevi nel programma provinciale difformità alle disposizioni della presente legge e al piano regionale, negli stessi termini temporali di cui al comma 12 lo rinvia alla provincia con osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

14. Il programma provinciale entro trenta giorni dal rinvio è modificato e trasmesso nuovamente alla Giunta regionale, che dispone di trenta giorni per l'ulteriore esame e la presa d'atto del programma stesso.

15. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme dalle disposizioni del piano regionale, la Giunta regionale propone, entro trenta giorni, il programma provinciale all'esame del Consiglio regionale.

16. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del programma provinciale. L'approvazione del Consiglio regionale costituisce modifica del piano regionale. La non approvazione presuppone l'adozione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 37.

17. Il programma provinciale ha efficacia il giorno successivo all'esecutività della deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto o della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del programma stesso.

18. Il programma provinciale è sottoposto ad aggiornamento in seguito all'aggiornamento del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

19. I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

20. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri Enti pubblici nonché per i concessionari e affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.

## CAPO II

### ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE

#### Art. 4.

##### *Attribuzioni alle Province*

1. Le funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale sono di interesse della provincia che le esercita programmando, pianificando, promuovendo, attivando e coordinando il funzionamento integrato dei servizi di smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti.

2. La provincia organizza lo smaltimento dei rifiuti esercitando le seguenti funzioni:

a) predispone e adotta i programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sulla base delle disposizioni del piano regionale e secondo le procedure di cui alla presente legge;

b) coordina il convenzionamento a livello di bacini;

c) coordina la costituzione dei consorzi di bacino anche mediante la realizzazione di appositi accordi di programma;

d) coordina le attività ed i rapporti tra i soggetti realizzatori dei servizi;

e) verifica la realizzazione e la corretta gestione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche;

f) esercita le funzioni delegate di cui all'art. 28;

g) esercita le funzioni di controllo dell'attuazione della presente legge, avvalendosi dei supporti tecnici previsti dalle leggi vigenti.

3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovraprovinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le Province interessate.

4. Qualora i servizi abbiano valenza sovraprovinciale, la regione esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività provinciali con particolare riferimento al funzionamento integrato dello smaltimento dei rifiuti.

## CAPO III

### SISTEMA INTEGRATO DI SMALTIMENTO E DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE.

#### Art. 5.

##### *Principi tecnici, organizzativi ed impiantistici*

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane sono realizzate mediante un sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo articolato su base territoriale.

2. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnesse tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale.

3. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo si basa su:

a) conferimenti separati e raccolta differenziata;

b) strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata e della raccolta;

c) riutilizzo dei rifiuti e dei residui derivanti dai conferimenti separati e dalla raccolta differenziata;

d) impianti tecnologici di preselezione e trattamento ivi compresa la termodistruzione;

e) riutilizzo dei prodotti derivanti dal trattamento;

f) smaltimento dei rifiuti in discarica.

4. Nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo le attività, le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato e secondo l'ordine di priorità elencato al comma 3; inoltre, le discariche rappresentano l'ultima fase del sistema e sono destinate, ai soli fini dello smaltimento finale, a non ricevere più i rifiuti tal quali, ma solamente tutto ciò che non è riutilizzabile derivante dai trattamenti e dai conferimenti separati.

5. I principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di smaltimento sono definiti nel piano regionale.

6. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

#### Art. 6

##### *Definizione territoriale del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo*

1. Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, il territorio piemontese è suddiviso in bacini e questi, al loro interno, in aree di raccolta.

2. I bacini sono le suddivisioni del territorio finalizzate, secondo criteri di autosufficienza, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla gestione dei servizi di cui all'art. 7, comma 2 e sono formati da una o più aree di raccolta.

3. Le aree di raccolta sono le suddivisioni del territorio finalizzate, secondo criteri di autosufficienza, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla gestione dei servizi di cui all'art. 7, comma 1.

4. I bacini e, al loro interno, le aree di raccolta sono il territorio di riferimento per la formazione e l'azione dei consorzi di cui all'art. 8, responsabili dell'attuazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

## Art. 7.

*Servizi di area e di bacino*

1. A livello di area di raccolta, per i rifiuti prodotti nell'area stessa, sono realizzati, con criteri di omogeneità e di razionalità, i seguenti servizi:

- a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
- b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio;
- c) realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

2. A livello di bacino, per i rifiuti conferiti agli impianti, per i prodotti dagli impianti stessi e per i rifiuti non recuperabili prodotti nel bacino, sono realizzati con criteri di razionalità e di omogeneità i seguenti servizi:

- a) realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento tra gli impianti tecnologici e alle discariche;
- b) realizzazione e gestione degli impianti tecnologici e delle discariche.

## Art. 8.

*Organizzazione delle attività di area e di bacino*

1. I comuni appartenenti ad un bacino realizzano in forma associata ed obbligatoriamente i servizi di area e di bacino di cui all'art. 7, secondo i criteri di cui all'art. 5.

2. Per la realizzazione e la gestione, nonché per il governo e il coordinamento dei servizi, i comuni costituiscono obbligatoriamente un consorzio di bacino, ai sensi dell'art. 25, della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», adeguatamente dotato di personale tecnico amministrativo qualificato e di attrezzature idonee all'effettuazione dei compiti del consorzio stesso. Più specificatamente il consorzio di bacino si costituisce secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'art. 142/1990; il consorzio ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; nell'ambito del consorzio di bacino, all'area di raccolta è attribuita autonomia organizzativa, economica e finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio del consorzio; il consorzio ha come organi: il Consiglio di Amministrazione, il presidente, il direttore del consorzio che provvede alla gestione dei servizi di bacino ed al coordinamento dei servizi di area e il responsabile di area che provvede alla gestione dei servizi di area sulla base delle direttive generali impartite dal direttore del consorzio.

3. I comuni, nell'ambito della convenzione di bacino, possono individuare come consorzio di bacino uno dei consorzi di comuni, Aziende municipalizzate e Comunità Montane che all'entrata in vigore della presente legge realizzano i servizi o parte di essi nell'ambito del bacino.

4. I servizi sono realizzati e gestiti dal consorzio di bacino direttamente e/o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge previste e secondo i criteri di cui all'art. 9.

5. I comuni, ai fini della costituzione del consorzio di bacino ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 142/1990, approvano unitamente allo statuto del consorzio, una convenzione di bacino contenente: i fini e la durata della convenzione; le forme di consultazione degli Enti contraenti; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; i criteri tecnici ed i regimi tariffari di effettuazione dei servizi, diversificati per i servizi di area e di bacino; le modalità di realizzazione e di gestione dei servizi da parte del consorzio, compresa la dotazione del personale e delle attrezzature, diversificate per i servizi di area e di bacino; le modalità di coordinamento o di governo, da parte dei comuni, del consorzio di bacino e degli eventuali terzi affidatari dei servizi. La convenzione e lo Statuto fissano la quota di partecipazione degli Enti contraenti in modo tale da assicurare adeguata rappresentatività e responsabilità a ciascuno degli Enti ed in modo che l'Ente con maggior numero di abitanti non abbia la maggioranza dei voti.

6. La Giunta regionale, previa verifica delle esigenze organizzative, tecniche ed operative, predispone per ciascun bacino, ai sensi dell'art. 24, della legge n. 142/1990, una proposta di disciplinare tipo per la convenzione dei comuni e per lo Statuto ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio.

7. I comuni, entro trenta giorni dall'approvazione della proposta di disciplinare tipo, presentano alla Giunta regionale osservazioni e controdeduzioni.

8. In base alle osservazioni e alle controdeduzioni il disciplinare tipo è confermato o modificato e, quindi, approvato dalla regione entro i successivi sessanta giorni.

9. I comuni sono tenuti ad adottare il disciplinare tipo.

10. In seguito all'adozione del disciplinare tipo, a partire dalla stipula della convenzione e dall'adozione dello statuto, i comuni provvedono alla realizzazione dei servizi a mezzo del consorzio di bacino secondo i criteri previsti nella convenzione e nello Statuto stessi.

11. Ai fini della realizzazione dei servizi di area, i consorzi di comuni, le Aziende municipalizzate, le Comunità Montane attivi nell'area prima della costituzione del consorzio di bacino e, in seguito, il consorzio di bacino predispongono e realizzano appositi progetti territoriali di raccolta differenziata secondo quanto indicato nel piano regionale e sulla base di criteri tecnici e procedurali stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 6.

12. Nel caso di impianti tecnologici a servizio di più bacini, concorrono alla realizzazione ed eventualmente alla gestione degli impianti tecnologici i consorzi di bacino dei bacini coinvolti ed utilizzatori.

13. Ai sensi dell'art. 27, della legge n. 142/1990, per la definizione e l'attuazione dei servizi di bacino il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia possono, anche congiuntamente, promuovere accordi di programma tra regione, provincia, i comuni e altri soggetti pubblici interessati, qualora siano individuati reali impedimenti o problemi di coordinamento per la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi stessi.

## Art. 9.

*Modalità di realizzazione dei servizi*

1. Il consorzio di bacino realizza i servizi effettuando il governo, il coordinamento, la costruzione e la gestione degli stessi, direttamente mediante i propri organi e le proprie dotazioni di personale, attrezzature ed impianti.

2. Il consorzio di bacino, per la costruzione e la gestione di alcuni servizi, con particolare riferimento agli impianti ed alle discariche, può costituire società per azioni con altri soggetti pubblici o privati; tali società possono essere costituite anche tra più consorzi di bacino, qualora i servizi abbiano rilevanza per l'insieme dei bacini utilizzatori. In ogni caso il consorzio di bacino governa e coordina i servizi anche se la costruzione e la gestione è effettuata dalle società anzidette.

3. Il consorzio di bacino può dare in concessione a terzi solo quota parte dei servizi, nei modi previsti dalla legge.

4. In caso di affidamento a terzi, il consorzio di bacino individua, preferibilmente, per uguali tipologie di servizi, un unico soggetto affidatario.

5. In ogni caso di affidamento a terzi, compresa la concessione, il consorzio di bacino governa e coordina i servizi ed è responsabile della costruzione e della gestione degli stessi, ai sensi delle procedure autorizzative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni.

6. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per le modalità di realizzazione dei servizi.

## Art. 10.

*Conferimenti separati*

1. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevede conferimenti separati degli stessi. Tali conferimenti separati sono obbligatori per tutti i comuni ed i produttori di rifiuti, nei termini stabiliti dall'articolo 42.

2. I criteri tecnici di separazione dei conferimenti di cui al comma 1, sono individuati, in ordine di priorità:

- a) nel piano regionale;
- b) nelle disposizioni e nelle prescrizioni della regione di cui all'art. 5, comma 6;

c) nelle convenzioni dei comuni o in altri atti regolamentari dei consorzi di comuni, delle Aziende municipalizzate, delle comunità Montane e dei consorzi di bacino;

d) nei Regolamenti comunali di cui all'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

#### Art. 11.

##### Systema tariffario

1. La tariffazione dei servizi deve gradualmente adeguarsi ai principi di minore produzione dei rifiuti ed alla necessità di incentivare i conferimenti separati e la raccolta differenziata, ai fini sia del riutilizzo sia del trattamento più adeguato.

2. Le tariffe di smaltimento dei rifiuti sono determinate sulla base dei costi di realizzazione, gestione e ammortamento di tutti i servizi, nonché degli accantonamenti per futuri interventi locali di bonifica, nonché dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti, da tali costi sono detratti i ricavi dei materiali riutilizzati e del recupero energetico.

3. Le tariffe sono poste a carico dei comuni e dei produttori dei rifiuti in modo differenziato in modo da favorire la minore produzione, la separazione alla fonte, la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riutilizzo dei materiali e/o di energia.

4. Le tariffe determinate in base ai commi 1, 2 e 3, sono maggiorate di un costo ambientale per i rifiuti conferiti, al solo fine dello smaltimento definitivo, in discarica, nel caso che tale costo ambientale sia determinato da mancata separazione alla fonte. Il costo ambientale è fissato in un minimo di lire cento al chilogrammo.

5. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione del costo ambientale di cui al comma 4, sono utilizzate per la realizzazione e l'avviamento dei servizi nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo. La Giunta regionale stabilisce, caso per caso, in base alle esigenze territoriali le priorità di utilizzo del costo ambientale.

6. I comuni e/o i produttori di rifiuti che non si adeguano agli obblighi dei conferimenti separati di cui all'art. 10, sono tenuti, oltre al pagamento della tariffa, ad un costo supplementivo dovuto all'improprio conferimento, determinato in base agli aggravii organizzativi, tecnici ed economici di separazione a valle e/o di smaltimento. Tale costo supplementivo è utilizzato nell'ambito dei servizi per sopperire ai succitati aggravii dovuti all'improprio conferimento.

7. Le tariffe sono applicate ed introitate dai consorzi di bacino e, qualora questi non siano ancora costituiti, sono applicate ed introitate dai consorzi di comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi. I criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi sono stabiliti nell'ambito delle convenzioni di bacino e, qualora queste non siano ancora state stipulate, sono stabiliti dai consorzi di comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi.

8. Le tariffe, per la quota parte relativa ai servizi di area di raccolta, sono omogenee e coerenti per tutti i comuni di ciascuna area di raccolta.

9. Le tariffe, per la quota parte relativa ai servizi di bacino, sono omogenee e coerenti per tutti i comuni di ciascun bacino. Nel caso di impianti a servizio di più bacini, le tariffe relative sono omogenee per tutti i comuni dei bacini afferenti.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti legislativi previsti dall'art. 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», come integrato dall'art. 10, della legge 19 marzo 1993, n. 68 in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, e, inoltre, ai sensi dello stesso art. 10 di quest'ultima legge, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, la Giunta regionale adotta i criteri tecnici e procedurali per la determinazione e l'applicazione delle tariffe a livello territoriale ed approva le tariffe determinate a livello di area e di bacino.

11. La Giunta regionale provvede alla diminuzione ed alla maggiorazione del costo ambientale di cui al comma 4, in base alle necessità evidenziate a livello territoriale o al fine di accelerare la soluzione di particolari situazioni di emergenza.

12. La provincia provvede alla verifica della corretta ed omogenea applicazione delle tariffe, con particolare attenzione alla corretta finalizzazione ed all'effettivo utilizzo del costo ambientale e del costo supplementivo qualora non siano realizzati i servizi finalizzati al riutilizzo.

#### Art. 12.

##### Contributi regionali per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo

1. La regione può concedere contributi al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i consorzi di bacino e fino alla loro costituzione i consorzi di comuni, le Comunità montane e le Aziende municipalizzate.

3. I contributi sono concessi per:

a) gli interventi di sperimentazione propedeutici e/o complementari alla realizzazione dei servizi del sistema integrato;

b) la realizzazione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici ed attrezzature connesse, anche quelle di controllo e di monitoraggio;

c) la gestione dei servizi di raccolta differenziata e delle strutture di servizio.

4. I criteri e le modalità per la concessione e per la revoca dei contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale verifica l'utilizzo corretto dei contributi erogati e prevede la revoca in caso di improprio o mancato utilizzo.

#### Art. 13.

##### Assistenza tecnica regionale

1. La regione può fornire supporto tecnico, anche mediante l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), i propri Enti strumentali e le società a partecipazione regionale ai consorzi di bacino, ai consorzi di comuni, alle Comunità Montane e alle Aziende municipalizzate per la realizzazione e la gestione dei servizi.

2. L'assistenza tecnica regionale si sviluppa principalmente in relazione a:

a) collaborazione nella predisposizione e verifica dei progetti territoriali di raccolta differenziata;

b) indicazioni tecniche sugli interventi e sulle attrezzature per la realizzazione e la gestione dei servizi;

c) coordinamento degli interventi per attuare accordi con i consorzi obbligatori, costituiti ai sensi del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali», e con altri utilizzatori dei prodotti ottenuti dalle strutture di servizio e dagli impianti tecnologici;

d) accertamento e verifica di qualità dei prodotti ottenuti dalle strutture di servizio e dagli impianti tecnologici.

#### CAPO IV

### SISTEMA INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI TOSSICI E NOCIVI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI.

#### Art. 14.

##### Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi di cui all'art. 2, quarto comma, nn. 1) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 di origine industriale, artigianale, agricola, commerciale e dei servizi, si realizzano sulla base di un sistema integrato di smaltimento.

2. Il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi si basa sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni impiantistiche devono garantire l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale;

b) il sistema integrato deve essere organizzato sulla base di piattaforme polifunzionali, organizzate territorialmente a livello di porzioni di territorio, nelle quali possono essere inserite una o più forme di trattamento;

c) le piattaforme devono essere collegate a una o più discariche per lo smaltimento definitivo dei rifiuti trattati;

d) le discariche costituiscono la fase finale del sistema integrato da collocarsi a valle dei processi di trattamento, finalizzati a ridurre la tossicità e la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse;

e) le principali sezioni di trattamento previste nelle piattaforme, in relazione alle specifiche esigenze territoriali, sono individuate nei trattamenti di stabilizzazione, svenamento e detossicazione, nei trattamenti chimico, fisico, biologico e nell'incenerimento;

f) possono essere accettate proposizioni parziali di impianti di smaltimento all'interno delle previsioni del sistema integrato, purché queste non siano limitate esclusivamente a progetti di di scarica;

g) gli impianti di trattamento finalizzati al riutilizzo dei residui, ancorché rientranti nel regime autorizzativo e giuridico del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, possono essere realizzati in modo indipendente dalle previsioni del sistema integrato di smaltimento;

h) nella fase di completamento del sistema integrato di smaltimento le piattaforme polifunzionali possono soddisfare anche esigenze di smaltimento di territori diversi da quello di riferimento;

i) le piattaforme possono essere utilizzate, in funzione della potenzialità e delle linee di trattamento esistenti, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche delle aree contaminate da rifiuti; nel caso le piattaforme non siano in grado di garantire lo smaltimento di cui sopra le stesse potranno essere utilizzate per il solo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui trattasi, al fine del successivo invio allo smaltimento finale;

l) il sistema integrato di smaltimento può prevedere l'esistenza di centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per separare e stoccare partite omogenee di rifiuti prodotti, in particolare, dalle piccole e medie imprese; i centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio possono essere localizzati nelle piattaforme polifunzionali.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, lo smaltimento in discariche per conto terzi è limitato alle discariche seconde ZSP di cui al comma 5.

4. È ammessa la realizzazione di discariche di seconda categoria tipo B, di cui alle disposizioni tecniche della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, esclusivamente nei seguenti casi:

a) discariche in conto terzi destinate al collocamento di terre e/o polveri di fonderia;

b) discariche in conto proprio, cioè destinate al collocamento dei rifiuti provenienti dai cicli produttivi di un'unica azienda;

c) discariche in conto terzi riceventi un unico tipo di rifiuto.

5. Il piano regionale contiene la definizione delle necessità e delle tipologie degli impianti e delle discariche per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento. Nell'ambito del piano regionale le discariche definite con il termine ZSP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonché secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.

6. La Giunta regionale approva:

a) la frequenza e le modalità di aggiornamento della situazione della potenzialità di smaltimento soddisfatta relativamente alle esigenze del territorio piemontese;

b) le modalità e il progressivo e graduale adeguamento della gestione degli impianti esistenti ai criteri definiti a tale riguardo per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento.

7. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento.

## CAPO V

### SISTEMA INTEGRATO DI SMALTIMENTO E DI UTILIZZO DEI RIFIUTI SPECIALI E RESIDUI DI ORIGINE SANITARIA.

#### Art. 15.

*Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria e dei residui di origine sanitaria*

1. Le strutture sanitarie producono rifiuti destinati allo smaltimento e residui che possono essere destinati al riutilizzo.

2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali ed il riutilizzo dei residui di origine sanitaria si basano sui seguenti principi:

a) le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali infetti o potenzialmente infetti devono essere realizzate con modalità distinte rispetto a quelle degli altri rifiuti speciali prodotti dalle strutture sanitarie;

b) i rifiuti classificabili come speciali assimilabili agli urbani sono destinati allo smaltimento e/o al riutilizzo nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al Capo III;

c) nell'ambito delle competenze definite dagli articoli 8 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, dal decreto del Ministro dell'ambiente del 29 maggio 1991 «Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi», dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, concernente il riordino della finanza territoriale, il comune è tenuto a prevedere nel Regolamento comunale le norme per l'ordinario conferimento dei rifiuti sanitari assimilabili agli urbani e ad istituire servizi pubblici integrativi, anche relativamente alla raccolta differenziata delle uguali tipologie dei rifiuti sanitari destinati al riutilizzo;

d) lo smaltimento dei rifiuti sanitari infetti o potenzialmente infetti può avvenire:

1) tramite termodistruzione in impianti di incenerimento esclusivamente dedicati a tale tipologia di rifiuti;

2) tramite termodistruzione in impianti per rifiuti solidi urbani che abbiano effettuato l'adeguamento con una linea dedicata;

3) in discarica di prima categoria previo trattamento di sterilizzazione effettuato secondo la convalida della Farmacopea ufficiale;

e) gli impianti di termodistruzione sono realizzati da parte di un Ente pubblico o Azienda speciale o società per azioni di cui all'articolo 22 della legge n. 142/1990;

f) le tariffe di smaltimento sono omogenee per classi di strutture sanitarie afferenti a ciascun impianto di termodistruzione.

3. I principi organizzativi e gestionali dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria, il numero di impianti, la loro potenzialità ed il loro bacino d'utenza sono definiti nel piano regionale, comprese le prime indicazioni per la raccolta differenziata.

4. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali e del riutilizzo dei residui di origine sanitaria.

5. Fino alla realizzazione degli impianti previsti per il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento, i rifiuti sanitari infetti o potenzialmente infetti vengono smaltiti negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani per un quantitativo massimo pari al dieci per cento del quantitativo totale autorizzato.

## CAPO VI

### RIFIUTI E RESIDUI SPECIALI INERTI

#### Art. 16.

*Norme per lo smaltimento dei rifiuti e dei residui speciali inerti*

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti e le destinazioni privilegiate dei residui destinati al riutilizzo, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'art. 2, quarto comma, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, si basano sui seguenti principi:

a) i rifiuti inerti non riutilizzabili possono essere smaltiti in discariche di seconda categoria tipo A, previa separazione della frazione dei medesimi che non può essere collocata nelle suddette discariche, e previa effettuazione di operazioni di adeguamento volumetrico necessarie ad assicurare una gestione corretta delle discariche stesse;

b) il riutilizzo dei residui può avvenire previa macinazione e separazione dell'eventuale rottame ferroso e degli altri materiali isolanti.

2. I principi tecnici ed organizzativi dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti e dei residui inerti sono dettagliati nel piano regionale.

3. La Giunta regionale stabilisce ulteriori disposizioni e prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti inerti e i criteri di assimilabilità ai rifiuti inerti, ai fini dello smaltimento e del riutilizzo, dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL SOLO AMBITO REGIONALE

#### Art. 17.

*Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane.*

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al Capo III è vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni. È, pertanto, ammesso il solo transito dei rifiuti provenienti da altre Regioni.

2. I contratti in essere di data certa registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla scadenza in essi indicata, comunque non superiore a due anni, e non possono essere rinnovati.

#### Art. 18.

*Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi*

1. Presso le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al Capo IV, è vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni.

2. Presso gli impianti di stoccaggio per rifiuti di origine sanitaria operanti o individuati sul territorio piemontese è vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni, fino alla realizzazione dei poli di smaltimento previsti dal piano regionale.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili solo a seguito di specifiche intese interregionali.

4. I contratti in essere di data certa, registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla scadenza in essi indicata, comunque non superiore a due anni, e non possono essere rinnovati.

#### Art. 19.

*Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo*

1. È vietato lo scarico indiretto sul suolo, così come normato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento, di reflui derivanti dalle strutture di servizio, dagli impianti tecnologici, dalle discariche e in genere da impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti.

2. Le situazioni connesse al verificarsi di eventi incidentali non sono da considerare scarico indiretto sul suolo di cui al D.Lgs. n. 132/1992.

3. L'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e di altri rifiuti anche liquidi, in quanto fase di trattamento ai fini del riutilizzo, non è considerata scarico indiretto sul suolo di cui al D.Lgs. n. 132/1992.

4. Con apposite deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite ulteriori disposizioni e prescrizioni in materia di scarichi sul suolo.

#### CAPO VIII

##### MISURE PER IL RIUTILIZZO E PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

#### Art. 20.

*Programmazione e promozione  
della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti*

1. La regione definisce disposizioni indirizzate: al contenimento della produzione dei rifiuti, al migliore riutilizzo dei materiali costituenti i rifiuti, alle modalità corrette di trattamento e smaltimento delle frazioni non riutilizzabili. Tali disposizioni riguardano: gli obblighi al produttore, al detentore, allo smaltitore, al riutilizzatore dei beni e dei rifiuti; gli incentivi e gli sgravi alle azioni mirate alla riduzione dei rifiuti. Nell'ambito delle disposizioni suddette può essere prevista la restituzione dei beni e dei rifiuti dal consumatore al produttore, anche attraverso il rivenditore e/o il distributore.

2. Ai fini di attivare e/o consolidare il riutilizzo dei rifiuti con particolare riferimento alle frazioni separate, per incentivare e coordinare il mercato, per ottimizzare il sistema organizzativo, tenendo conto di condizioni economiche omogenee sul territorio, la regione promuove la realizzazione di intese, accordi, forme di collaborazione con le imprese singole o associate, gli operatori della distribuzione e della produzione, i soggetti che effettuano il riutilizzo, le strutture e gli Enti interessati all'organizzazione e alla realizzazione dello smaltimento.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi termini più restrittivi indicati dalla Giunta regionale, sono vietati i conferimenti, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica:

- a) di flussi omogenei di materiali cartacei e di rifiuti a prevalente matrice cartacea;
- b) di flussi omogenei di materiale legnoso, e di rifiuti a matrice legnosa e vegetali;
- c) di flussi omogenei di materiale vetroso e/o metallico.

4. La regione realizza interventi tesi ad individuare le diverse tipologie di imballaggi in plastica utilizzate, le utenze produttrici e distributrici, le quantità in gioco, le tecnologie di separazione e gli specifici riutilizzi. Sulla base dei risultati ottenuti, la Giunta regionale stabilisce disposizioni relative al conferimento di frazioni in plastica e relative ai termini entro i quali, tali frazioni, non potranno più essere conferite, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica.

5. La regione, constatata la necessità di eliminare l'uso improprio di prodotti «usa e getta» e di limitarne l'utilizzo, ai fini di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, definisce le limitazioni necessarie.

6. La regione incentiva e sviluppa, per settori produttivi, le attività di ricerca e di informazione per lo studio di prodotti e per l'impiego di tecnologie che:

- a) consentano il prolungamento della vita dei beni;
- b) diano luogo ad una riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti, compresi quelli tossici e nocivi;
- c) migliorino la trattabilità dei rifiuti;
- d) consentano un maggior riutilizzo dei residui;
- e) semplifichino lo smaltimento finale.

7. La regione favorisce il riempiego degli oggetti recuperati nonché l'impiego di beni prodotti con residui destinati al riutilizzo.

#### Art. 21.

*Norme integrative  
sui rifiuti destinati al riutilizzo*

1. Per i residui destinati al riutilizzo inclusi nell'ambito autorizzativo e giuridico del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 36, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure amministrative ed autorizzative semplificate a cui devono essere assoggettate le operazioni necessarie al riutilizzo. La Giunta regionale può stabilire ulteriori disposizioni o prescrizioni per il riutilizzo dei residui individuati.

2. L'Assessorato regionale competente, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 36, propone ai Ministeri competenti elenchi aggiuntivi di residui destinati al riutilizzo ed ulteriori esclusioni dalla applicazione delle norme in materia di rifiuti e residui, ai fini del loro recepimento a livello nazionale.

3. Le disposizioni organizzative di cui al Capo III si applicano ai residui destinati al riutilizzo che, anche ai fini del riutilizzo, usufruiscono del pubblico servizio.

#### Art. 22.

##### *Produzione ed utilizzo del compost*

1. La regione promuove la produzione e l'utilizzo del compost derivante dai rifiuti, con particolare riferimento a quello derivante da utenze selezionate e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.

2. La regione riconosce la qualità del compost al fine di favorire la sua collocazione e il suo utilizzo. La regione istituisce una struttura deputata al riconoscimento di qualità del compost; nella fase transitoria in attesa dell'istituzione della struttura succitata, la Giunta regionale attribuisce all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) la funzione di espletare le procedure e di attribuire il riconoscimento di qualità. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità per il riconoscimento di qualità del compost.

3. La regione individua le strutture e l'organizzazione per la promozione dell'utilizzo e per l'assistenza tecnica alla produzione ed all'impiego.

4. La Giunta regionale stabilisce ulteriori linee di azione, criteri e limiti per la raccolta delle frazioni organiche e per la produzione e l'utilizzo del compost, con particolare riferimento al compost di elevata qualità, le possibilità e le prescrizioni di impiego.

#### Art. 23.

##### *Utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice organica*

1. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni integrative, tecniche e procedurali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura».

2. La regione promuove l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi e di altri rifiuti a matrice organica; a tal fine la Regione individua le strutture e l'organizzazione per la promozione e per l'assistenza tecnica alla produzione e all'utilizzo.

3. Ad eccezione dell'utilizzazione in agricoltura dei fanghi, normata dal D.Lgs. a cui n. 99/1992, ferme restando le norme nazionali in materia di riutilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura dei residui di origine animale e vegetale e di altri residui, l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego agricolo dei rifiuti sono da considerare fasi di trattamento ai fini del riutilizzo di rifiuti e come tali sono soggette alle procedure autorizzative e agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

4. La Giunta regionale stabilisce ulteriori disposizioni tecniche, procedurali, autorizzative e organizzative per la produzione e l'utilizzo delle varie tipologie di rifiuti anche liquidi e dei residui destinati al riutilizzo agricolo, anche in considerazione dell'apporto di altre sostanze fertilizzanti al suolo. Per quanto compatibili con la presente legge, sono fatte salve le disposizioni tecniche e procedurali relative all'utilizzo in agricoltura dei liquami da allevamenti zootecnici, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni.

5. Le Province forniscono alla regione i dati necessari all'espletamento delle attività regionali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 99/1992.

#### Art. 24.

##### *Utilizzo energetico dei rifiuti e dei residui*

1. La regione promuove l'utilizzo dell'energia contenuta nei rifiuti e nei residui.

2. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi territoriali per l'utilizzo energetico atti a:

- a) separare e preselezionare i rifiuti a monte dell'utilizzo energetico;
- b) favorire l'utilizzo presso le attività produttive.

#### Art. 25.

##### *Incentivi alle associazioni di volontariato ed alle cooperative*

1. La regione può concedere contributi a titolo di incentivo alle associazioni di volontariato ed alle cooperative, che operano o intendano operare in regione per il riutilizzo dei rifiuti, ai fini di sostenere le relative attività.

2. I contributi relativi ai costi di investimento, possono essere rapportati a quelli dati per la realizzazione delle strutture di servizio operanti per la raccolta differenziata, ed incrementati con un bonus a parziale copertura delle spese organizzative iniziali.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle leggi di settore, stabilisce modalità e criteri per la concessione e la revoca dei contributi.

#### Art. 26.

##### *Attività ed impianti sperimentali*

1. Le iniziative e gli impianti sperimentali, di durata limitata nel tempo comunque non superiore a diciotto mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi qualora rientrino nei criteri tecnici, organizzativi ed impiantistici di cui ai Capoli III, IV e V e nelle attività di attuazione del piano regionale.

2. Altre iniziative ed impianti sperimentali, di durata limitata nel tempo comunque non superiore a diciotto mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi solo se tesi alla verifica di fattibilità tecnica ed economica di metodologie innovative, con la realizzazione e la gestione a carico dei soggetti proponenti.

3. Le iniziative e gli impianti sperimentali, di cui ai commi 1 e 2, sono normati dalla presente legge e per il periodo di sperimentazione non sono soggetti alle procedure di approvazione dei progetti di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987 e sono sottoposte, ad eccezione di specifiche esclusioni, all'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 915/1982, poiché hanno finalità sperimentali e/o dimostrative e sono limitate nel tempo.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie delle iniziative e degli impianti soggetti alle procedure di esame regionale ed all'eventuale autorizzazione all'esercizio e casi di esclusione;

b) le procedure di predisposizione della documentazione per l'esame delle iniziative e degli impianti da parte del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 36;

c) le procedure e le modalità di autorizzazione da parte delle province competenti;

d) i criteri e le modalità di realizzazione e di gestione e le modalità di controllo delle iniziative e degli impianti.

#### CAPO IX

##### PROCEDURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 27.

*Approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale.*

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, sottoposti alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni in materia di pronunce di compatibilità ambientale, sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987; la Giunta regionale provvede alla relativa istruttoria mediante consultazione dei soggetti proponenti e apposite conferenze formate come segue:

a) i responsabili delle strutture competenti in materia di rifiuti e delle altre strutture regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con provvedimento della Giunta regionale;

b) il Sindaco del comune sede dell'impianto e i Sindaci dei comuni territorialmente confinanti, o loro delegati;

c) il Presidente della provincia competente per territorio, ovvero un Assessore da lui delegato;

d) un rappresentante della Unità sanitaria locale (USL) competente per territorio e un componente dell'ARPA quando sono attuate le competenze previste con l'istituzione della stessa;

e) quattro esperti, di cui un chimico, un geologo, un ingegnere esperto in impianti e tecnologie di smaltimento di rifiuti, un biologo o naturalista o agronomo forestale esperto nella gestione dei rifiuti componenti del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 36.

2. La conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale all'ambiente ed è presieduta dall'Assessore regionale all'ambiente o da suo delegato.

3. La conferenza si avvale di una propria segreteria.

4. Le autorizzazioni all'esercizio dei nuovi impianti ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 sono rilasciate dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale può stabilire criteri, disposizioni e prescrizioni per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio.

#### Art. 28.

##### Deleghe alle province

1. È delegata alle province l'approvazione, di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, comprensiva dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 concernente norme in materia di qualità dell'aria, dei progetti dei nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, ad eccezione degli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia di compatibilità ambientale e delle discariche di seconda categoria tipo A di potenzialità inferiore a 40 mila metri cubi per rifiuti inerti e assimilabili agli inerti.

2. La provincia provvede all'istruttoria dei progetti mediante consultazione dei soggetti proponenti e apposite conferenze provinciali formate da:

a) il Presidente della provincia o suo delegato;

b) i responsabili degli uffici tecnici degli Assessorati provinciali competenti;

c) il Sindaco del comune sede dell'impianto e i Sindaci dei comuni territorialmente confinanti o loro delegati;

d) un rappresentante della USL competente e un componente dell'ARPA quando sono attuate le competenze previste con l'istituzione della stessa;

e) i rappresentanti delle strutture tecniche regionali decentrate designati dalla Giunta regionale;

f) almeno un esperto scelto dalla Giunta della provincia competente.

3. La conferenza è presieduta dal Presidente della provincia o da suo delegato.

4. La conferenza provinciale ha sede presso l'Assessorato provinciale competente e, qualora la realizzazione dell'impianto interessi più province, la conferenza ha sede presso la provincia sede dell'impianto.

5. La conferenza provinciale si avvale di una sua segreteria.

6. Sono delegate alle province, per le varie fasi dello smaltimento, le autorizzazioni previste dall'art. 6, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

7. La delega di cui al comma 6 non riguarda le autorizzazioni all'esercizio rilasciate dalla regione per gli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia della compatibilità ambientale e di quelle rilasciate dai comuni per le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialità inferiore a 30 mila metri cubi per rifiuti inerti.

8. Sono delegate alle province le funzioni di controllo e l'emissione dei provvedimenti conseguenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per gli impianti di cui al comma 1.

9. Sono delegati alle province i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 6, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Sono inoltre delegati i provvedimenti di rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ad eccezione di quelle rilasciate dai comuni.

10. Sono delegate alle province le autorizzazioni all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 99/1992. Sono inoltre delegati i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 8 e 9 del suddetto decreto legislativo.

11. Nell'espletamento delle funzioni delegate le province si uniformano alle norme di cui alla presente legge e alle disposizioni e prescrizioni nazionali e regionali. La Giunta regionale individua le fasi, gli impianti, i soggetti tenuti alle autorizzazioni, le modalità, i criteri e gli obblighi per la presentazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni.

12. Le province, entro il mese di marzo di ciascun anno, presentano alla Giunta regionale una relazione sulle attività di attuazione delle funzioni delegate, specificando le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni concesse comprensive delle localizzazioni degli impianti e dei controlli effettuati.

#### Art. 29.

##### Deleghe ai comuni

1. Le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialità inferiore a 30 mila metri cubi, per rifiuti inerti, sono da intendersi come reinterri di cui all'art. 56, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» e successive modifiche e integrazioni, e non sono da considerare impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in quanto a basso impatto ambientale.

2. Le discariche di cui al comma 1 non sono sottoposte all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3-bis, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, bensì all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

3. Sono delegati ai comuni, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e i relativi provvedimenti di rinnovo per le discariche di cui al comma 1. I comuni rilasciano l'autorizzazione, previa comunicazione alla provincia competente per territorio.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità, le procedure, gli obblighi e i termini per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche in riferimento alle procedure di autorizzazione ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 56/1977.

#### Art. 30.

##### Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi

1. I soggetti che intendono effettuare il deposito in azienda e/o il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, quarto comma, nn. 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 inoltrano una comunicazione sull'attività che intendono svolgere alla provincia competente. Qualora l'attività interessi più province la comunicazione è indirizzata alle province interessate. Tale obbligo non è previsto per i soggetti che effettuano il suddetto trasporto e sono già in possesso di autorizzazioni ai sensi dell'art. 15, della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18 concernente prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

2. La normativa di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 relativa al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi è estesa al trasporto in conto terzi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, quarto comma, nn. 1), 2) e 5) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

3. Fatte salve le esclusioni previste dalla normativa specifica in materia, i soggetti che intendono svolgere lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Inoltre è prevista l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3-bis, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, nel caso in cui sono necessarie apposite opere per il rispetto delle disposizioni statali di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

4. Gli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per i quali è prevista l'approvazione del progetto di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, non sono sottoposti alle procedure di pronuncia della compatibilità ambientale di cui alla legge n. 349/1986 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988.

5. Per le fasi di stoccaggio provvisorio in azienda in essere all'entrata in vigore della presente legge valgono le autorizzazioni rilasciate e le procedure e gli obblighi ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 22 ottobre 1990, n. 95.

#### Art. 31.

##### *Garanzie finanziarie*

1. Ferme restando le disposizioni già adottate, la Giunta regionale determina i criteri, le modalità, gli obblighi, i termini e le procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 32.

##### *Catasto dei rifiuti*

1. La regione realizza il catasto dei rifiuti di cui all'art. 3 del D.L. n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 e ne assicura l'armonizzazione con il catasto degli scarichi idrici di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e successive modificazioni e con il catasto delle emissioni in atmosfera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

2. Gli obiettivi del catasto sono:

a) raccogliere e codificare i dati relativi alla produzione dei rifiuti e agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;

b) garantire un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie, alla quantità ed alla provenienza dei rifiuti, anche al fine dell'aggiornamento del piano regionale.

3. Per l'approfondimento dei problemi tecnici connessi alla realizzazione del catasto dei rifiuti, la Giunta regionale può avvalersi del contributo del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 36. Con l'ARPA, i propri Enti strumentali, le società a partecipazione regionale e altri organismi specializzati la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni ai fini di definire le modalità organizzative ed attuative.

4. Per i soggetti tenuti all'obbligo della comunicazione al catasto, ricadenti anche nell'ambito del regime autorizzativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, l'invio della modulistica del catasto e, quando adottato, del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 concernente norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, risponde anche agli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

5. I soggetti esclusi dall'obbligo della comunicazione al catasto e ricadenti nel regime autorizzativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono ottemperare agli obblighi di cui all'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 anche compilando la modulistica citata al comma 4.

6. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto dei rifiuti e dei risultati di indagini e ricerche, può predisporre i criteri di dettaglio per definire l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani.

#### Art. 33.

##### *Osservatorio regionale dei rifiuti*

1. Ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 è istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, sullo smaltimento e sul riutilizzo dei rifiuti.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) assicurare periodicamente, anche su basi statistiche ed in relazione ai movimenti dei rifiuti sul territorio nazionale ed all'importazione e all'esportazione, il rilevamento e l'aggiornamento dei dati mediante il catasto dei rifiuti, ulteriori dati e informazioni esistenti o

reperibili sul territorio, studi e ricerche, dati disponibili presso l'Albo nazionale delle imprese previsto dall'art. 10, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987;

b) assicurare l'elaborazione e l'utilizzo dei dati ai fini:

1) dell'aggiornamento del piano regionale e dell'attuazione della presente legge;

2) dell'individuazione di strategie e di interventi correttivi per l'organizzazione dello smaltimento e del riutilizzo;

3) di indirizio ed aiuto alle attività degli Enti dei soggetti interessati alla produzione, allo smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti;

c) consentire la divulgazione dei dati, anche mediante sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni, ai fini degli adempimenti nazionali e comunitari previsti dalla legislazione di settore e ai fini delle attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di rifiuti.

3. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio anche in riferimento alle forme di collaborazione necessarie con l'ARPA, gli Enti strumentali, e società a partecipazione regionale, altri organismi specializzati, gli Enti locali ed i soggetti operanti la produzione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti e le strutture regionali decentrate.

#### CAPO X

##### FORMAZIONE, EDUCAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, STUDI E RICERCHE

#### Art. 34.

##### *Interventi regionali per la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione*

1. La regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, dei volontari e dei consumatori e con gli operatori della produzione, della distribuzione e del mondo del lavoro, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione, della produzione e del riutilizzo dei rifiuti stessi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di documentazione informazione ambientale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, ogni anno la Giunta regionale individua le strategie, gli interventi, le attività, le collaborazioni, gli eventuali contributi, le modalità, le procedure.

#### Art. 35.

##### *Studi e ricerche*

1. Per l'attuazione della presente legge, nonché per gli adempimenti regionali derivanti dall'attuazione delle norme nazionali e comunitarie, la Giunta regionale effettua studi e ricerche, qualora si rendano necessari, operando ai sensi delle norme in materia di incarichi e di consulenze e istituendo apposite borse di studio.

#### CAPO XI

##### COMITATO TECNICO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO ED IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

#### Art. 36.

##### *Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti*

1. Nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, «Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale», è istituito il Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti (di seguito denominato il Comitato tecnico regionale).

2. Il Comitato tecnico regionale è presieduto dall'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato ed è composto da nove esperti in materia di rifiuti, esterni all'Amministrazione regionale, come di seguito specificati:

- a) un avvocato esperto in materia giuridiche, legali ed amministrative;
- b) un geologo;
- c) un esperto in materie economiche e finanziarie;
- d) un chimico esperto in processi e in rilevamenti ambientali;
- e) un medico esperto in igiene ambientale;
- f) un ingegnere esperto in impianti ed in metodologie di smaltimento dei rifiuti;
- g) un ingegnere civile esperto in opere pubbliche;
- h) un agronomo o agronomo forestale esperto in riutilizzo di biomasse;
- i) un biologo o naturalista esperto nella gestione dei rifiuti.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico regionale partecipano, secondo le rispettive competenze, i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di rifiuti o i funzionari all'uopo delegati.

4. Funge da segretario del Comitato tecnico regionale un funzionario dell'Assessorato all'ambiente.

5. La convocazione del Comitato tecnico regionale è fatta dal Presidente.

6. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi e sono individuati prioritariamente nell'ambito di Istituti pubblici di ricerca e di Amministrazioni o Enti pubblici, sulla base della presentazione di un idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.

7. Il Comitato tecnico regionale costituisce, in generale, il supporto della Giunta regionale in relazione alle soluzioni dei problemi tecnici e giuridici in materia di smaltimento, di riutilizzo e di gestione dei rifiuti, mediante la formulazione di proposte, nonché l'espressione di pareri.

8. La Giunta, ove necessario e qualora lo ritenga opportuno, adotta con proprio atto i pareri e le proposte del Comitato tecnico regionale.

9. L'attività del Comitato tecnico regionale si svolge mediante riunioni presso l'Assessorato all'ambiente con scadenza di norma mensile, nonché mediante la formazione di gruppi di lavoro, costituiti di volta in volta per specifiche esigenze, i cui elaborati vengono esaminati ed approvati nelle riunioni ordinarie.

10. Il Comitato tecnico regionale, tramite alcuni componenti espressamente designati secondo le specifiche competenze di ciascuno, può effettuare sopralluoghi e visite di particolare interesse tecnologico. Ai componenti il Comitato tecnico regionale in visita o in sopralluogo, come sopra specificati, spettano le indennità di trasferta previste dall'art. 3, della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, in materia di compensi ai componenti di Comitati di nomina regionale.

11. Per la validità delle riunioni del Comitato tecnico regionale è sufficiente la presenza di un terzo degli esperti.

12. Il diritto di voto su ciascun argomento spetta al Presidente o al suo delegato, agli esperti presenti e ai funzionari relatori.

13. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

14. Ai componenti del Comitato tecnico regionale sono riconosciuti, per la partecipazione alle riunioni, i compensi di cui alla legge regionale n. 33/1976.

15. Ai medesimi componenti, per la redazione di elaborati scritti, spetta un'indennità rapportata all'entità del problema trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacanze prevista dagli ordini professionali di rispettiva competenza, in ragione di non più di sessanta ore per relazione.

16. Il Comitato tecnico regionale dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

17. Il Comitato tecnico regionale scaduto è prorogato fino alla nomina dei nuovi componenti.

18. A seguito dell'istituzione dell'ARPA la Giunta regionale può ridefinire le attività di supporto svolte dal Comitato tecnico regionale.

## CAPO XII

### POTERI SOSTITUTIVI E REGIME SANZIONATORIO

#### Art. 37

##### *Poteri sostitutivi della regione e della provincia*

1. In base al dettato dell'art. 4, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, la regione, se necessario, esercita il potere sostitutivo.

2. La regione in caso di inerzia delle province nell'esercizio delle attribuzioni e degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 28, invita le province a provvedere; successivamente in caso di inadempienza sollecita ed infine, decorsi centoventi giorni dal sollecito, provvede direttamente. La regione esercita il potere sostitutivo anche qualora il Consiglio regionale non approva il programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.

3. La regione nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Comunità Montane, dei consorzi di bacino, nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, e 29 invita i soggetti competenti a provvedere; successivamente, in caso di inadempienza, provvede alla messa in mora; decorsi trenta giorni provvede direttamente o richiede alla provincia di provvedere in via sostitutiva.

4. Ai fini dell'esercizio diretto del potere sostitutivo di cui ai commi 1, 2, e 3, la Giunta regionale, in seguito alla verifica della necessità dell'esercizio del potere sostitutivo, provvede alla nomina del Commissario regionale. Il Commissario regionale nell'esercizio dei poteri sostitutivi può richiedere alla Giunta di essere affiancato da una unità di crisi costituita dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dal Presidente della provincia o suo delegato e, ove esistente, da un rappresentante del soggetto inadempiente; il Commissario regionale può richiedere al Prefetto la partecipazione all'unità di crisi.

5. I costi che la regione o la provincia sostiene per l'espletamento dei poteri sostitutivi, compresi i costi di commissariamento ed i costi per la realizzazione dei servizi, sono posti a carico dei soggetti inadempienti. La regione può operare mediante anticipazioni delle spese a favore del Commissario per consentirgli l'immediata operatività.

6. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi la regione inattende le competenze di approvazione e di autorizzazione degli impianti proposti dal Commissario regionale.

#### Art. 38.

##### *Sistema sanzionatorio*

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.

2. Ai produttori dei rifiuti che non ottemperano agli obblighi di conferimenti separati di cui agli articoli 10 e 20 è applicata la sanzione amministrativa da lire cento a lire trecento per chilogrammo di rifiuto impropriamente conferito.

3. Ai produttori dei rifiuti che non effettuano il pagamento delle tariffe di smaltimento di cui all'art. 11 è applicata una sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

4. Per le infrazioni alle disposizioni e prescrizioni della Giunta regionale di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

5. Per i casi di violazione dei divieti di smaltimento di cui agli articoli 17, 18 e 19, si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

6. Per altri casi di contravvenzione ai divieti di smaltimento previsti dalle disposizioni e dalle prescrizioni regionali di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

7. Per la mancata tenuta o presentazione dei documenti di cui all'art. 30 si applicano le sanzioni amministrative da lire un milione a lire 10 milioni.

8. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 31 si applicano le sanzioni amministrative da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

9. Per i casi di violazione dei divieti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti urbani, da lire 8 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti speciali, da lire 10 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

10. Per i casi di violazione delle prescrizioni di cui all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3-bis, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, e/o all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 si applicano le sanzioni amministrative da lire 2 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti urbani o speciali e da lire 8 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

11. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è di competenza delle province competenti secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dalle province, le quali destinano il cinquanta per cento degli stessi a copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge; il restante cinquanta per cento dei proventi è attribuito alla regione per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge e per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, nonché per la realizzazione di studi, ricerche di settore e borse di studio.

13. La regione provvede ogni tre anni all'aggiornamento delle sanzioni previste dal presente articolo sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.

### CAPO XIII

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 39.

##### *Norme finanziarie relative al bilancio regionale*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'anno 1995:

- a) capitolo 15910: lire un miliardo 900 milioni, in diminuzione;
- b) capitolo 27170: lire 2 miliardi 500 milioni, in diminuzione;
- c) capitolo 10870: lire 800 milioni, in diminuzione;
- d) capitolo denominato: «Acquisto di beni e servizi per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti»: lire 700 milioni, nuova istituzione;
- e) capitolo denominato: «Contributi per investimenti per il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti»: lire 2 miliardi, nuova istituzione;
- f) capitolo denominato: «Contributi per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti»: lire 500 milioni, nuova istituzione;
- g) capitolo denominato: «Contributi per investimenti per la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti»: lire 500 milioni, nuova istituzione;
- h) capitolo denominato: «Contributi per lo sviluppo della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti»: lire 200 milioni, nuova istituzione;
- i) capitolo denominato: «Oneri per l'assistenza tecnica regionale e il riconoscimento di qualità nell'ambito del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti»: lire 500 milioni, nuova istituzione;
- l) capitolo denominato: «Erogazione di somme per l'espletamento dei poteri sostitutivi»: lire 800 milioni, nuova istituzione;
- m) capitolo denominato: «Introiti delle somme dovute da parte dei consorzi di comuni, delle Comunità Montane, dei comuni, dei consorzi di bacino, delle province, per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali», nuova istituzione con lo stanziamento «per memoria»;
- n) capitolo denominato: «Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti mediante i proventi derivanti dalle sanzioni della legge recante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti», nuova istituzione con lo stanziamento «per memoria»;
- o) capitolo denominato: «Introiti delle sanzioni della legge recante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti», nuova istituzione con lo stanziamento «per memoria».

2. La denominazione dei capitoli sotto indicati viene modificata come segue:

- a) capitolo 15240: «Istituzione di borse di studio per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti»;
- b) capitolo 15620: «Concorso nelle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti e delegate dalla legge recante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti».

##### Art. 40.

##### *Occupazione temporanea dei terreni per interventi di studio dei progetti degli impianti*

1. Per gli accessi ai fondi privati, al fine di compiere i necessari rilievi, sondaggi, prospezioni e misurazioni, gli Enti pubblici e gli altri soggetti presentatori di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, da approvarsi ai sensi dell'art. 3-bis, del D.L. n. 361/1987 convertito dalla legge n. 441/1987, si avvalgono delle procedure per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'art. 7, della legge 25 giugno 1965, n. 2359 e successive modificazioni, «Espropriazioni per causa di utilità pubblica».

##### Art. 41.

##### *Contributi a favore dei comuni e delle province*

1. I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, nonché i gestori di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere, fin dal momento dell'attivazione se nuovi impianti, e dall'entrata in vigore della presente legge se impianti esistenti, al comune sede dell'impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo minimo annuo di lire due, e al comune sede dell'impianto di stoccaggio provvisorio un contributo minimo annuo di lire una, per ogni chilogrammo di rifiuti in entrata agli impianti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno precedente.

2. I comuni destinano le somme introitate di cui al comma 1:

- a) alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata;
  - b) alla conservazione e al risanamento ambientale, con particolare riferimento agli interventi mirati ad assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e la bonifica delle aree inquinate da rifiuti;
  - c) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente nonché al risanamento ed alla tutela della qualità dell'aria;
  - d) alla difesa del territorio dagli inquinamenti, con costruzione di opere igieniche di interesse locale quali, ad esempio, fognature ed impianti di depurazione delle acque;
  - e) alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, alla tutela e valorizzazione dell'acqua destinata al consumo umano;
  - f) alla integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di opere archeologiche, storiche, architettoniche ed artistiche esistenti sul territorio;
  - g) all'acquisizione di aree degradate da utilizzare per il risanamento e la forestazione, nonché per la realizzazione di parchi e giardini e la manutenzione degli stessi;
  - h) alla costruzione di argini e ripari contro fiumi, torrenti e canali al fine di preservare il territorio dalle inondazioni;
  - i) ad interventi finalizzati al risparmio energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
3. I soggetti gestori di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, sono tenuti a corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuove discariche e dall'entrata in vigore della presente legge se discariche esistenti, alla provincia ove ha sede la discarica, un contributo minimo annuo di lire cinque per ogni chilogrammo di rifiuti collocati in discarica nell'anno precedente.

4. La provincia destina le somme introitate di cui al comma 1 alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alla realizzazione delle strutture di servizio degli impianti tecnologici e delle discariche di cui al sistema integrato di smaltimento e di riciclaggio di cui al Capo III.

5. La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui al comma 1 e 2 in relazione alle diverse esigenze territoriali. La misura dei contributi di cui al comma 1 è 30 sottovoglia ogni tre anni e rivalutazione secondo l'indice ISTAT dei costi della vita.

Art. 4.

Termini, modalità di adempimenti e norme transitorie

1. In sede di prima applicazione il piano regionale di cui agli articoli 2 e 3 è approvato dal Consiglio regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione i programmi provinciali di cui agli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio provinciale entro tre mesi dalla pubblicazione su B.U.R. del piano regionale.

3. I criteri e le procedure relativi all'individuazione delle aree non idonee di cui all'art. 2, comma 1, e i criteri tecnici e procedurali per l'individuazione delle aree di cui all'art. 2, comma 6, sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Una prima individuazione delle aree non idonee è una prima individuazione di massima delle strutture, degli impianti tecnologici e delle discariche di cui al Capo III, IV e V, ove non previste nei programmi provinciali, determinano cinque effettive delle province entro sei mesi dalla pubblicazione su B.U.R. del piano regionale.

5. Il soggetto responsabile degli adempimenti di cui all'art. 6, sottoparagrafi 1 e 2, è il seguente termine:

a) all'obbligo di convenzionamento e di costruzione del consorzio di bacino entro un anno dall'approvazione da parte della Giunta regionale dei disciplinari di cui all'art. 6, comma 6, di efficacia da parte della Giunta stessa entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

b) alla realizzazione o alla gestione dei servizi entro un anno dall'individuazione della localizzazione di massima delle strutture degli impianti e delle discariche da parte della provincia.

6. Le tariffe di cui all'art. 11 sono determinate ed applicate entro otto mesi dall'entrata in vigore della Giunta regionale dei disciplinari tecnici e procedurali di cui all'art. 11, comma 11, da effettuarsi da parte della Giunta stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I comuni e i produttori dei rifiuti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di conferimento espressi di cui all'art. 11, comma 1, secondo stabilito nei criteri tecnici di cui al comma 2, dei disciplinari approvati e entro i termini stabiliti nell'art. 20.

8. Le province esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 21, a partire da ventinovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle competenze di cui all'art. 21, commi 6, 8 e 9 che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'effettiva operatività delle discariche di cui all'art. 21, comma 1, la regione rinvia tutte le autorizzazioni a sensi dell'art. 1, primo comma, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1962 per gli impianti, di cui al capo art. 21, comma 1.

9. Le province esercitano le funzioni autorizzatorie di cui all'art. 21, comma 11, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione delle funzioni di affidata, sospensione, revoca e rinnovo, previste dall'art. 21, comma 11, che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. I comuni esercitano le deleghe di cui all'art. 29 a partire dal ventinovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

11. Nelle fasi di avvio dell'attuazione della presente legge e nei primi tre anni la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con tutti i soggetti interessati e riferisce almeno annualmente alla Commissione consultiva competente e su sua richiesta al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

Organizzazione degli uffici regionali

1. In relazione alle nuove attribuzioni alla regione di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, lettera c) prima della legge regionale 1 settembre 1986 n. 21 «Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte» alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, oltre alle strutture già previste dall'Allegato A, punto 2, della suddetta legge regionale n. 21/86, sono costituite:

a) le attività di coordinamento degli enti locali a fini dell'attuazione della realizzazione dei servizi di smaltimento

b) le attività di promozione di sistemi integrati di smaltimento e di riciclaggio

c) le attività di assistenza tecnica agli enti locali.

2. A fini della gestione delle nuove competenze delle strutture regionali, competenti in materia di rifiuti, saranno di competenza di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 21/1986, provvede alla modificazione delle attività delle strutture regionali e la modifica o l'eventuale creazione di unità operative organiche.

Art. 4.

Trasferimenti di personale da Enti locali

1. Per favorire l'esecuzione delle attribuzioni della presente legge e per disporre a titolo di trasferimento l'assegnazione di personale regionale, i comuni e gli altri Enti pubblici presso le strutture provinciali d'interesse che le traslocano nel rispetto della legislazione vigente:

Art. 6.

Approvazioni di norme regionali

1. La legge regionale 4 giugno 1975 n. 46 «Adempimenti a favore di consorzi in Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi» ed il relativo Piano direttivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi, sul territorio piemontese, approvati dal consiglio di Consiglio regionale 11 dicembre 1975 n. 54, sono abrogati.

2. La legge regionale 5 giugno 1974 n. 26 «Adempimenti a favore di consorzi in Enti locali per il trattamento dei rifiuti solidi, ad integrazione della legge regionale 4 giugno 1975 n. 46», è abrogata.

3. La legge regionale 21 giugno 1979 n. 37 «Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto 2, n. 2, 2 dell'art. 2 della legge n. 119/1974 in materia di liquami e fanghi», è abrogata.

4. La legge regionale 11 luglio 1981 n. 22 «Integrazione e modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975 n. 46 e 21 giugno 1976 n. 28, relative allo smaltimento dei rifiuti solidi», è abrogata.

5. La legge regionale 2 maggio 1986 n. 18 «Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1982 n. 915», è abrogata.

6. La legge regionale 11 febbraio 1988 n. 6 «Misure urgenti per l'adempimento della legge regionale 2 maggio 1986 n. 18 in tema di approvazione di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti e per la gestione dei Consorzi regionali dei rifiuti», è abrogata.

7. La legge regionale 10 luglio 1985 n. 26 «Disposizioni urgenti per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti», è abrogata.

8. La legge regionale 21 gennaio 1985 n. 2 «Integrazione dell'art. 4, legge regionale 2 maggio 1986 n. 18, in materia di smaltimento rifiuti», è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 1995

BRIZZO

9582944

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 60.

**Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### CAPO I

#### FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE

##### Art. 1.

###### Finalità e oggetto

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale attraverso:

a) l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA);

b) il coordinamento delle attività nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modificazioni;

c) la definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative in materia ambientale, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### CAPO II

#### ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)

##### Art. 2.

###### Istituzione dell'ARPA

1. È istituita l'ARPA quale Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

2. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e associati, nonché alle Unità Sanitarie Locali (USL) per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

3. I soggetti pubblici sopra indicati si avvalgono dell'ARPA per le attività da essa svolte a norma dell'art. 3; eventuali eccezioni sono ammesse previo parere favorevole del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 14.

4. La vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sugli impegni di spesa pluriennali, sul rendiconto consuntivo, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulle convenzioni quadro e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità che con propria deliberazione sono fissate dalla Giunta.

5. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'ARPA.

6. Il Presidente della Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'ARPA con proprio decreto.

### Art. 3.

#### Attività tecnico scientifiche dell'ARPA

1. Ai sensi dell'art. 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'art. 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:

a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;

b) alla organizzazione sistematica ed alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in accordo con le Istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;

c) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

d) all'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

2. A tal fine l'ARPA ha il compito di:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento *in loco*;

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

d) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagini;

e) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

f) procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;

h) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;

i) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;

l) cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri Enti ed Istituzioni operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri Enti ed organismi competenti in materia. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPA, in

attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicazione dei dati e delle conoscenze raccolte.

4. L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

#### Art. 4.

##### Organi dell'ARPA

1. Sono organi dell'ARPA:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Collegio dei revisori.

#### Art. 5.

##### Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa, tra persone in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il Direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 14, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. A tal fine al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attività, nonché la legale rappresentanza dell'ARPA.

4. Il Direttore generale provvede in particolare:

- a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
- b) all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle aree funzionali di cui all'art. 9;
- c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;
- d) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
- e) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;
- f) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
- g) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- h) alla stipula di contratti e di convenzioni.

5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il Direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico, finanziario e giuridico, in numero non superiore a cinque.

6. Il Direttore generale è coadiuvato dall'ufficio di direzione di cui all'art. 9 e per lo svolgimento delle attività di amministrazione dell'Ente, da appositi uffici cui è preposto un responsabile amministrativo, scelto nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e dello staff di cui al comma 5 è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile con contratto di durata triennale ed è a tempo pieno. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

8. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa adottata sentito il Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. La revoca del Direttore generale comporta la decadenza dello staff.

9. In fase di prima attuazione della presente legge, il Direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 7.

#### Art. 6.

##### Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente; un membro effettivo ed un supplente sono designati dall'Unione regionale delle Province piemontesi (URPP) in rappresentanza delle Province.

2. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori nella prima riunione.

#### Art. 7.

##### Organizzazione

1. L'ARPA è articolata a livello centrale e periferico, ai sensi degli artt. 9 e 10 e secondo criteri di:

- a) programmazione delle attività e degli interventi;
- b) integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche;
- c) interdisciplinarietà e specializzazione;
- d) garanzia di collaborazione dell'ARPA a tutti i livelli istituzionali sia attraverso l'articolazione centrale che periferica;
- e) fusazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi.

#### Art. 8.

##### Regolamento

1. Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA; entro sessanta giorni dalla costituzione della stessa il Direttore generale adotta un Regolamento per la prima organizzazione dell'Ente, in attesa dell'adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 2.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, effettuata la ricognizione di cui all'art. 03, comma 2 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, definisce, su proposta del Direttore generale e sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 14, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimoniale dell'ARPA.

3. Nell'ambito della ricognizione di cui al comma 2 e comunque prima della costituzione dell'ARPA, la Giunta Regionale esamina le posizioni anomale originariamente presenti nelle strutture trasferite, per la definitiva collocazione del personale in rapporto alle funzioni attribuite al Sistema sanitario regionale.

4. Entro sessanta giorni dalla data del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 2, il Direttore generale adegua il Regolamento dell'ARPA alle risultanze del suddetto provvedimento.

#### Art. 9.

##### Articolazione centrale

1. Fanno parte dell'articolazione centrale l'Ufficio di direzione e almeno tre aree funzionali denominate:

- a) Area progettazione, produzione e promozione servizi;
- b) Area ricerca e studi;
- c) Area formazione ed informazione.

2. L'Area progettazione, produzione e promozione servizi costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell'ARPA sia a livello centrale che periferico, ivi compresa la programmazione per gli interventi necessari in caso di situazioni di emergenza; spetta inoltre a detta area l'assistenza tecnica nel settore pubblico e privato.

3. All'Area studi e ricerca spettano le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della ricerca e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente e la loro diffusione.

4. All'Area formazione ed informazione compete l'organizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento, di rilevamento, produzione ed elaborazione dei dati, nonché di raccordo e scambio di questi con l'ANPA.

5. Le aree funzionali propongono al Direttore generale i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA.

6. A ciascuna delle aree funzionali è preposto un responsabile nominato dal Direttore generale e scelto tra il personale dirigenziale dell'ARPA.

7. Delle aree funzionali fanno parte il personale attribuito alle stesse in via continuativa, i Direttori dei Dipartimenti provinciali e sub provinciali, nonché, secondo le specifiche competenze, altri funzionari dei medesimi Dipartimenti.

8. L'Ufficio di direzione è costituito dal Direttore generale, dal responsabile degli uffici amministrativi e dai responsabili delle aree.

#### Art. 10.

##### *Strutture periferiche*

1. L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita dai Dipartimenti provinciali o sub provinciali e dai rispettivi Servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.

2. A ciascun Dipartimento provinciale o sub provinciale è preposto un Direttore nominato dal Direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

3. L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del Regolamento di cui all'art. 8. sentite le Province.

#### Art. 11.

##### *Consulenza e collaborazioni*

1. L'ARPA stipula convenzioni quadro con l'Università ed il Politecnico di Torino tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.

2. Secondo le modalità previste dallo Statuto: l'ARPA stabilisce rapporti di collaborazione con altri Enti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con Enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche; il Direttore generale può avvalersi di specialisti di cui sia nota la specifica competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di problemi che richiedono particolari competenze.

3. Per l'espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati; tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

#### CAPO III

#### RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA

#### Art. 12.

##### *Rapporti con i Dipartimenti di prevenzione delle USL*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, le direttive da adottarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 23, comma 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, per la disciplina dei rapporti tra i Dipartimenti di prevenzione delle USL e l'ARPA, garantiscono:

a) la prestazione, tramite apposite convenzioni, dell'attività tecnico laboratoristica dei Dipartimenti provinciali e sub provinciali dell'ARPA in favore dei Dipartimenti di prevenzione delle USL per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite dall'art. 23, comma 4 della L.R. 10/1995 in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria;

b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonché il pieno utilizzo delle risorse ove le attività concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non siano svolti congiuntamente.

#### Art. 13.

##### *Convenzioni tra Regione e Province*

1. La Regione stipula con le Province apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale delle strutture periferiche dell'ARPA dalle Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. Nell'ambito di tali criteri è previsto:

a) l'utilizzo del personale delle strutture periferiche nell'ambito delle funzioni più generali dell'ARPA a supporto di tutti i livelli istituzionali;

b) l'utilizzo delle funzioni svolte dall'ARPA al di fuori delle strutture periferiche di competenza per esigenze di carattere più generale o contingente;

c) la garanzia del supporto tecnico laboratoristico e operativo del Dipartimento provinciale o sub provinciale dell'ARPA ai Dipartimenti di prevenzione delle USL.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano, altresì, i rapporti finanziari e gli obblighi conseguenti.

#### Art. 14.

##### *Comitato regionale di indirizzo*

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo (di seguito denominato Comitato regionale), al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti di prevenzione delle USL.

2. Il Comitato regionale è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) l'Assessore regionale alla tutela ambientale, con funzioni di Vice Presidente;

c) gli altri Assessori regionali competenti nelle materie ambientali e sanitarie;

d) i Presidenti delle Province o loro delegati;

e) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

3. Il Comitato regionale si dota di un proprio Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli Enti competenti in materia, dell'ARPA e dei Dipartimenti di prevenzione delle USL.

4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

5. Il Comitato regionale si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Direttore generale dell'ARPA.

6. Al Comitato regionale sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPA, nonché la relazione annuale di cui all'art. 5, comma 4, lettera g); ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale i programmi annuali e pluriennali dei Dipartimenti di prevenzione delle USL; in ordine a detti atti il Comitato regionale esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.

7. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

#### Art. 15.

##### *Comitati provinciali di coordinamento*

1. Presso ogni Provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, i Comitati provinciali di coordinamento (di seguito denominati Comitati provinciali), al fine di assic-

rare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali o sub provinciali dell'ARPA con i servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e con i Dipartimenti di prevenzione delle USL.

2. Ciascun Comitato provinciale è composto:

- a) dall'Assessore provinciale all'ambiente, che lo presiede;
- b) dal responsabile della struttura dell'Amministrazione provinciale competente;
- c) da un rappresentante designato dall'ANCI;
- d) da un rappresentante delle USL, nominato dalle stesse;
- e) dal Direttore generale dell'ARPA o suo delegato;
- f) dal Direttore del Dipartimento provinciale e sub provinciale dell'ARPA;
- g) dai responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle USL esistenti nel territorio della Provincia.

3. Il Comitato provinciale resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce almeno trimestralmente, ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda. Il Comitato provinciale si dota di un proprio Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle adute.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima con la presenza dei soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) sino a quando non vengono nominati tutti i componenti previsti dallo stesso comma 2.

#### Art. 16.

##### *Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione*

1. Lo Statuto dell'ARPA disciplina le forme di consultazione delle Associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi sul programma annuale di attività.

2. Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia.

#### CAPO IV

##### DOTAZIONI DELL'ARPA E NORME FINANZIARIE

#### Art. 17.

##### *Finanziamento*

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

- a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA;
- b) una quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell'ambito del Comitato regionale di indirizzo;
- c) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'art. 02, comma 4 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
- d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- e) finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti;
- f) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati.

#### Art. 18.

##### *Finanza e contabilità*

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. A norma della legge 19 maggio 1976, n. 335 si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte. Lo Statuto del l'ARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore generale, è inviato al Comitato regionale di indirizzo e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per la relativa approvazione.

#### Art. 19.

##### *Personale*

1. All'ARPA sono trasferiti sin dalla sua costituzione:

- a) il personale dei presidi multinazionali di prevenzione «Laboratori di sanità pubblica»;
- b) il personale delle preesistenti Unità Socio Sanitarie Locali (USSL), che svolgeva le attività di cui all'art. 3 alla data del 18 aprile 1993, nonché quello che successivamente a tale data ha svolto le suddette attività, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale.

2. Entro sei mesi dalla sua costituzione può essere altresì trasferito all'ARPA il personale, che svolge attività ricomprese all'art. 3, operante nelle strutture della Regione, degli Enti locali, degli Enti strumentali regionali e di società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero di società che traggono finanziamento dal bilancio regionale.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'ARPA, l'ulteriore personale degli Enti e delle società di cui al comma 2, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale.

4. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 conseguono le riduzioni di organico o finanziarie previste dall'art. 03, comma 2 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994.

5. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA, come definito ai sensi dell'art. 8, comma 2, si procede mediante concorsi pubblici.

#### Art. 20.

##### *Trattamento giuridico ed economico del personale*

1. Ai sensi dell'art. 03, comma 5, del D.L. 496/1993, così come convertito dalla legge 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.

2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento.

3. Ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

4. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale.

## Art. 21.

*Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti giuridici preesistenti*

1. Sono trasferiti all'ARPA sin dalla sua costituzione:

a) i beni mobili e immobili, nonché le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione «Laboratori di sanità pubblica»;

b) le attrezzature e la dotazione finanziaria delle preesistenti USSL destinate alle attività di cui all'art. 3 alla data del 18 aprile 1993 e quelle acquisite successivamente con la medesima destinazione d'uso, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale.

2. Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'art. 19, comma 2, sono trasferiti all'ARPA le attrezzature e la dotazione finanziaria, nonché gli eventuali beni mobili e immobili degli Enti e delle società di cui al medesimo comma.

3. L'ARPA succede in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazioni di cui ai commi 1 e 2.

## CAPO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 22.

*Norma transitoria*

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPA di cui all'art. 2, comma 6, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994.

## Art. 23.

*Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 02, comma 1, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, la Regione, attraverso apposite leggi da adottarsi entro il 10 gennaio 1996, ricomponi in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1:

a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato, ivi compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla normativa statale e regionale;

b) riconoscono, delegano e subdelegano alle Province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale, con particolare riferimento:

1) alla specificazione e all'attuazione a livello provinciale della pianificazione e della programmazione regionale;

2) all'approvazione dei progetti ed al rilascio di autorizzazioni, di nulla osta e di concessioni o altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere o l'esercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche o sonore o che siano attinenti alle materie di cui all'art. 14 della legge 142/1990;

3) ai controlli preventivi e successivi sulle suddette opere ed attività;

4) alla classificazione delle risorse naturali in relazione ai loro usi;

5) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;

6) alla organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;

7) alla organizzazione a livello provinciale dei servizi pubblici ambientali;

c) riconoscono, delegano e subdelegano ai Comuni le funzioni che riguardano direttamente la popolazione ed il territorio comunale.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali già adottate in applicazione della legge 142/1990.

## Art. 24.

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA le norme applicabili all'Ente Regione, ivi comprese quelle della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 25.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995

BRIZIO

95R0745

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 61.

Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prévè ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prévè.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione dell'Area attrezzata*

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituita l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prévè.

## Art. 2.

*Confini*

1. I confini dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prévè, incidente sui Comuni di Ronco Biellese e Zumaglia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10000.

2. I confini dell'Area attrezzata sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prévè».

3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

## Art. 3.

## Finalità

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale n. 12/1990, le finalità dell'istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, sono le seguenti:

- a) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- b) promuovere e favorire la fruizione a fini scientifici, didattici, culturali e ricreativi;
- c) migliorare le condizioni delle aree agricole e forestali.

## Art. 4.

## Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono esercitate dall'Ente di cui all'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24 ed all'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1992, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 5.

## Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale.

## Art. 6.

## Norme di salvaguardia

1. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

- a) aprire cave;
- b) esercitare l'attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'Area;
- e) abbattere o danneggiare alberi, fatte salve le opere di manutenzione dell'Area;
- f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle finalità previste dall'art. 3;
- g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
- h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare la morfologia.

2. Le norme ed i comportamenti concernenti il mantenimento dell'ambiente naturale, l'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area attrezzata, sono previsti in apposito Piano naturalistico predisposto ed approvato secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 12/1990.

3. Le norme previste nel Piano naturalistico di cui al comma 2 sono prevalenti rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi in essa contenute.

## Art. 7.

## Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 6 comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 6 comma 1, lettere c), d), e) e g) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 250.000.

4. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) ed h), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

5. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni chiamate ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della regione.

## Art. 8.

## Sorveglianza

1. La sorveglianza sull'Area di cui alla presente legge è affidata: a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione dell'Area attrezzata di cui all'articolo 4;

b) agli addetti di Polizia locale, urbana e rurale, alle Guardie di caccia e di pesca;

c) alle Guardie ecologiche di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

2. La sorveglianza è altresì affidata al Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui all'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

## Art. 9.

## Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé

1. È istituita una Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, composta dal membro nominato in seno al Consiglio direttivo della Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa, dal membro nominato in seno al Consiglio direttivo d'intesa tra i Comuni di Ronco Biellese e Zumaglia e da un membro nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé; l'istituzione provvede con propria deliberazione il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione.

2. La Commissione di cui al comma 1 predispone le linee di indirizzo gestionale dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé e propone al Consiglio direttivo dell'Ente indicazioni per la loro attuazione e gli eventuali contributi a favore della Comunità Montana Valle Cervo e Oropa per la realizzazione di opere ed interventi.

## Art. 10.

## Sostituzione del testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 24/1985 e dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1992

1. Il testo dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24 e dell'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 1 è così composto:

a) cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;

b) due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;

c) un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;

d) un membro nominato dalla Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa;

e) un membro nominato dal Consiglio Regionale;

f) tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;

g) due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.

3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'art. 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20».

#### Art. 11

*Sostituzione del testo dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1985 e dell'art. 5 della legge regionale n. 3/1992*

1. Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1985 e dell'art. 5 della legge regionale n. 3/1992 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del precedente articolo, l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé si avvale del personale individuato nella pianta organica di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni».

#### Art. 12

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 12/1990*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 35, è inserito il seguente:

«3-bis. È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, Ente di diritto pubblico, al quale sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé».

#### Art. 13

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/1990*

1. Il comma 15 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 35/1991, è sostituito dal seguente:

« 15. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé è così composto:

- a) cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;
- b) due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;
- c) un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;
- d) un membro nominato dalla Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa;
- e) un membro nominato dal Consiglio Regionale;
- f) tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;
- g) due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste».

#### Art. 14

*Norme transitorie e finali*

1. L'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Riserva naturale speciale della Bessa.

2. L'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma 1 dalla data di insediamento.

3. Nelle more delle nomine dei membri del Consiglio direttivo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/1985 ed all'art. 4 della legge regionale n. 3/1992, come modificata dalla presente legge, le funzioni gestionali della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Riserva naturale speciale della Bessa sono rispettivamente esercitate dai Consigli direttivi delle Aree protette in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15

*Abrogazione di norme*

1. L'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24, è abrogato.
2. Le lettere o) ed o l) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 35, sono abrogate.
3. La lettera g) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, è abrogata.
4. La lettera n) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 36/1992, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0746

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 24.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Modifiche dell'art. 3 e dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12*

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«I contributi regionali sono concessi in conto capitale nella misura massima del venti per cento complessivo della spesa ammessa a contributo».

2. All'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 1<sup>o</sup> febbraio 1995, n. 6, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Alla liquidazione del contributo provvede il dirigente del Dipartimento per il turismo, sulla base del nullaosta rilasciato dal dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio».

#### Art. 2.

##### Norma transitoria

1. Il contributo assegnato alle domande di cui ai piani di riparto degli anni 1987, 1988/1989, 1992 e 1994, ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, nella misura annua definita dai provvedimenti di riparto e per un importo complessivo pari a tre annualità, è liquidato, qualora il pagamento non sia già stata perfezionato, secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come modificato dall'art. 20 della legge regionale 1<sup>o</sup> febbraio 1995, n. 6 e integrato dall'art. 1, comma 2, della presente legge.

#### Art. 3.

##### Incentivazione turistico-ricettiva

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi alle domande del piano di riparto dell'anno 1994 dichiarate ammissibili e non accolte per mancanza di risorse finanziarie, utilizzando lo stanziamento iscritto al capitolo n. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995, approvato con legge regionale 1<sup>o</sup> febbraio 1995, n. 7 e relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.

2. Il contributo assegnato alle domande di cui al comma 1 è pari al diciotto per cento complessivo della spesa ammessa ai benefici di legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0769

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 25.

### Interventi regionali per i Veneti nel mondo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 21 aprile 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA AFFOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione del Veneto opera per sviluppare le relazioni con le comunità di origine veneta all'estero, promuovendo, nello spirito degli indirizzi emanati dall'ONU, in armonia con le direttive dell'Unione europea (UE), nel rispetto della legislazione statale e mediante il coordinamento con le altre Regioni:

a) iniziative dirette a conservare e a tutelare il valore della identità veneta e a rinsaldare i rapporti con la Regione;

b) interventi finalizzati a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità attraverso il processo formativo;

c) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori di origine veneta e delle loro famiglie;

d) agevolazioni ai Veneti che rimpatriano e alle loro famiglie.

#### Art. 2.

##### Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendenti o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di due anni.

2. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge, purché residenti all'estero, i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.

3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi.

4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

#### Art. 3.

##### Iniziative e interventi

1. Le iniziative e gli interventi destinati ai soggetti di cui all'art. 2, tendono a:

a) assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali;

b) curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei Veneti all'estero di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

c) effettuare e sostenere studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;

d) favorire la formazione e la riqualificazione professionale;

e) favorire il reinserimento dei rimpatriati nella vita sociale e nelle attività di lavoro;

f) agevolare l'inserimento dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale, sostenendo iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

g) organizzare nel territorio regionale corsi di formazione-lavoro, di soggiorni culturali, nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio;

h) concorrere con i comuni nell'assistenza ai rimpatriati e alle loro famiglie;

i) riconoscere le associazioni che operano a favore dei Veneti all'estero e sostenere le attività;

l) prevedere riconoscimenti per i Veneti all'estero.

2. Per i cittadini di origine veneta di cui al comma 1 dell'art. 2, rimpatriati, sono previsti interventi per l'acquisto o per la costruzione nel territorio regionale di un alloggio avente caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica o per interventi di sistemazione di un immobile da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale.

3. La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali per i cittadini di origine veneta residenti in altre regioni italiane.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle singole iniziative previste nel presente articolo e per la eventuale concessione del contributo.

5. Per la realizzazione di attività promozionali all'estero intese a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale la Regione provvede ad acquisire l'intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel rispetto degli indirizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.

## Art. 4.

*Piano triennale e programma annuale degli interventi*

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità tra gli interventi di cui all'art. 3 e approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo.

2. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del piano triennale, invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta nel triennio precedente.

## Art. 5.

*Conferenza dei Veneti nel mondo*

1. Per realizzare un proficuo collegamento tra la Regione e le associazioni che perseguono le finalità della presente legge è istituita la conferenza permanente dei Veneti nel mondo.

2. Il presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, convoca e presiede la conferenza per formulare proposte sulla programmazione e quale occasione di incontro e di confronto di esperienze tra le rappresentanze dei Veneti all'estero e quelle che nel territorio regionale operano nei settori culturale, sociale, economico e produttivo.

3. Alla conferenza partecipano:

a) ventuno cittadini di origine veneta di cui all'art. 2, designati, ogni qualvolta viene convocata la conferenza, dalle associazioni operanti nel Veneto e da quelle esistenti all'estero iscritte ai registri di cui al comma 2 dell'art. 20, su nominativi proposti alle stesse dai singoli circoli o delegazioni, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ogni associazione e per ciascun paese di residenza. La Giunta regionale stabilisce il numero dei soggetti per ciascun paese e il numero che le singole associazioni devono designare;

b) i presidenti, o loro delegati, delle associazioni venete iscritte al registro.

4. Partecipano, inoltre, alla conferenza fino a dieci cittadini di origine veneta residenti all'estero scelti dalla Giunta regionale tra coloro che sono particolarmente rappresentativi e operanti nelle realtà associative.

5. Alla conferenza, su indicazione della Giunta regionale, vengono invitati amministratori delle province e dei comuni, rappresentanti di enti pubblici, di organismi economici, culturali, sociali e sindacali.

6. Il presidente del Consiglio regionale e i componenti della Commissione consiliare competente hanno titolo a partecipare alla conferenza.

7. La conferenza viene convocata in occasione della predisposizione del piano triennale e ogni qualvolta si renda necessario ai fini dell'attuazione della presente legge.

8. I partecipanti alla conferenza previsti alla lettera a) del comma 3 possono essere designati per non più di tre riunioni consecutive.

## Art. 6.

*Comitato delle associazioni venete*

1. È istituito il comitato permanente delle associazioni venete iscritte al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 20.

2. Il comitato è composto dal presidente della Regione, o dall'assessore delegato, che lo convoca e lo presiede, e dai presidenti delle associazioni di cui al comma 1 o loro delegati.

3. Il comitato ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale, del programma annuale e per la loro attuazione, nonché di agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero promosse dalla Regione o da altri enti.

## Art. 7.

*Attività della conferenza e del comitato*

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della conferenza e del comitato, nonché per il rimborso delle spese di viaggio, in aereo o in treno, per le spese di ospitalità ai partecipanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 e al comma 2 dell'art. 6.

2. La Giunta regionale può, altresì, autorizzare il rimborso ai componenti il comitato delle spese di viaggio, di ospitalità e di partecipazione a convegni organizzati fuori dal territorio regionale.

3. Il funzionamento della conferenza e del comitato è assicurato da personale, da strutture, da mezzi e da attrezzature tecniche e informatiche della Regione.

## Art. 8.

*Determinazione dei criteri particolari nella legislazione regionale*

1. Le leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di competenza determinano i criteri particolari per l'ammissione dei Veneti nel mondo, singoli o associati, ai benefici dalle stesse previsti.

## Art. 9.

*Iniziative e attività culturali*

1. La Regione, riconoscendo la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra i Veneti nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto.

2. Tali iniziative possono essere assunte anche in concorso con le regioni, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 20.

## Art. 10.

*Informazione*

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5, e con le modalità in essa previste, provvede:

a) all'informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i Veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;

b) alla diffusione, tra le comunità dei Veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulta utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 20, con le modalità nello stesso previste, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

## Art. 11.

*Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive*

1. La Regione riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto, e da Veneti residenti all'estero.

## Art. 12.

*Formazione e riqualificazione professionale*

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei Veneti che rimpatriano.

2. La gestione di tali iniziative potrà essere affidata, oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, nonché di quelli previsti all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10.

3. Le procedure per le iniziative indicate nel presente articolo devono essere conformi a quelle previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

## Art. 13.

*Inserimento scolastico*

1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei Veneti rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione, promuove:

- a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento;
- b) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) iniziative per garantire il diritto allo studio.

## Art. 14.

*Corsi di aggiornamento e di qualificazione*

1. La Regione promuove, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, iniziative tendenti a realizzare corsi di aggiornamento culturale e di qualificazione al lavoro per i veneti residenti all'estero, nonché corsi di aggiornamento culturale e sociale effettuati, anche con forme residenziali, nel Veneto o all'estero.

## Art. 15.

*Attività promozionali all'estero*

1. La Regione provvede ad agevolare forme diverse di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all'estero, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, ricercando la collaborazione e il concorso delle istituzioni venete e delle comunità venete all'estero, nel rispetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le associazioni di cui all'art. 20 possono proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.

## Art. 16.

*Soggiorni, scambi, turismo sociale*

1. La Regione del Veneto, anche in collaborazione con altre regioni, con enti e con organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:

- a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all'estero e i loro discendenti;
- b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto;
- c) iniziative di interscambio.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale può utilizzare le somme previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa.

## Art. 17.

*Costruzione, acquisto, sistemazione dell'alloggio*

1. Ai cittadini di origine veneta di cui al comma 2 dell'art. 3 che nel territorio della Regione intendono costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con istituti di credito con sede principale nel Veneto di durata non superiore a quindici anni.

2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e non deve aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.

3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

4. L'alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.

5. Il contributo non può essere concesso per l'acquisto o per le opere effettuate due anni prima di quello di presentazione della domanda.

## Art. 18.

*Interventi socio-assistenziali*

1. Ai cittadini di origine veneta di cui all'art. 2, rientrati nel Veneto, possono essere concessi, su domanda documentata, i contributi previsti dall'art. 15-bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, e successive modificazioni, da parte del comune dove viene fissata la residenza.

2. In particolare i contributi riguardano:

- a) le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo;
- b) le spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie;
- c) le spese di prima sistemazione;
- d) le spese di trasporto di salme;
- e) gli importi per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;
- f) altre situazioni di particolare bisogno.

3. Su richiesta del comune, la Giunta regionale provvede a rimborsare le spese sostenute utilizzando le somme previste dall'art. 3, sesto comma, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni.

## Art. 19.

*Riconoscimento a cittadini di origine veneta residenti all'estero*

1. Anche in accordo con gli enti locali, gli enti economici e le associazioni di cui all'art. 20, la Giunta regionale conferisce un attestato di riconoscimento ai cittadini di origine veneta che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni, o che hanno onorato il nome del Veneto nel mondo.

## Art. 20.

*Associazione*

1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei cittadini di origine veneta residenti all'estero o rimpatriati, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

- a) delle associazioni che hanno sede principale nella Regione e che operano da almeno cinque anni a favore dei Veneti all'estero;
- b) dei circoli Veneti all'estero o in altre regioni italiane che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;
- c) dei comitati o delle federazioni all'estero o in altre regioni italiane cui aderisca almeno la maggioranza dei circoli Veneti presenti nel paese o nella regione e che svolgano attività da almeno tre anni.

3. Le associazioni, i comitati o le federazioni già iscritte nei registri regionali di cui all'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, e legge regionale 22 giugno 1989, n. 18, salvo verifica sui requisiti posseduti e sulle finalità perseguite, sono iscritti di diritto nel registro previsto al comma 2 del presente articolo.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti al registro regionale per iniziative di cui alla presente legge.

## Art. 21.

*Struttura amministrativa regionale*

1. Per il raggiungimento delle finalità previste nella presente legge viene costituito nell'ambito della Segreteria generale della programmazione il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi e iniziative culturali, sociali e promozionali anche di interesse dei Veneti all'estero.

2. L'attuazione degli interventi e delle iniziative previste nella presente legge, nonché il coordinamento tra le diverse strutture regionali è di competenza del dipartimento per le politiche dei flussi migratori.

## Art. 22.

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri della presente legge, quantificati in lire 1.300 milioni per il 1995 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede:

a) quanto a lire 560 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61344 denominato «Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche a favore di emigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1996-1997;

b) quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995-1996-1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61346 denominato «Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli emigrati (articoli 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e bilancio pluriennale 1996-1997;

c) quanto a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa, per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61358 denominato «Spese per la consultazione regionale per l'emigrazione e l'immigrazione (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9)» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1996-1997;

d) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1995 mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi stanziati al capitolo n. 61354 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 che assume la seguente nuova denominazione «Contributo in conto capitale, a favore dei Veneti rimpatriati, per l'acquisto, la costruzione o la sistemazione di immobili da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale».

2. Per effetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei medesimi stati di previsione è istituito il capitolo n. 61330 denominato «Interventi ed iniziative per i Veneti nel mondo e spese per la partecipazione previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 9/1990», con lo stanziamento di lire 800 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1995 e di lire 800 milioni, per sola competenza, per ciascuno degli anni 1996-1997.

3. Per gli esercizi 1996 e successivi gli stanziamenti dei capitoli numeri 61330 e 61354 vengono determinati dalla legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

## Art. 23.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 8 maggio 1980, n. 45;

b) 28 agosto 1981, n. 53;

c) 19 giugno 1984, n. 28 come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9;

d) 22 giugno 1989, n. 18.

2. È fatto salvo il completamento dei provvedimenti amministrativi in essere sulla base delle leggi regionali di cui al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0770

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 26.

**Istituzione del Sistema regionale veneto dei musei etnografici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Sistema regionale dei musei etnografici*

1. È istituito il Sistema regionale veneto dei musei etnografici. Del Sistema fanno parte i musei etnografici del Veneto così come definiti, ai sensi dell'art. 2 ed istituiti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 30.

## Art. 2.

*Classificazione dei musei etnografici*

1. La Giunta regionale definisce i requisiti che i musei devono possedere per poter essere classificati musei etnografici e ne cura la tenuta dell'elenco.

## Art. 3.

*Iniziativa*

1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative volte alla catalogazione, sistemazione e divulgazione dei musei etnografici del Veneto ai fini della conoscenza e valorizzazione delle culture locali.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo n. 80210 «Fondo globale per le spese correnti normali», partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo n. 70094 «Spese per il Sistema regionale veneto dei musei etnografici» con stanziamento di lire 50 milioni per competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70094 verrà determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0771

**LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 27.****Interventi regionali per la promozione della cultura europeista.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza del processo di unificazione europea e si impegna nella promozione dello stesso e dei valori ad esso legati.

**Art. 2.****Iniziative culturali regionali**

1. La Regione organizza annualmente un premio denominato «Veneto per l'Europa». Le modalità per l'assegnazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione promuove e sostiene altresì anche in collaborazione con enti locali e associazioni iniziative culturali e di ricerca, convegni di informazione su temi dell'Europa unita e dell'impatto delle politiche dell'Unione europea.

**Art. 3.****Associazione veneta per l'educazione all'Europa**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione promuove, unitamente agli enti locali o loro associazioni, la costituzione della «Associazione veneta per l'educazione all'Europa», associazione senza fini di lucro, il cui statuto deve prevedere:

a) la possibile adesione in aggiunta ai soci fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale, che perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione;

b) le quote di partecipazione al fondo di gestione.

2. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e diffusione delle tematiche relative al processo di unificazione europea negli istituti scolastici, d'intesa con le autorità scolastiche. A questo fine:

a) organizza corsi di aggiornamento per capi di istituto, docenti e studenti, nonché convegni, seminari o simposi;

b) provvede alla produzione di materiale didattico e alla riproduzione e distribuzione di materiale informativo ed educativo fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, concernenti il principio di unificazione europea;

c) promuove e svolge ogni forma di collaborazione con analoghe associazioni di paesi appartenenti alla Unione europea e al Consiglio d'Europa.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

4. È altresì autorizzata a versare all'associazione un contributo annuo non superiore a lire 150 milioni.

5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, l'associazione deve presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo, corredato da copia della documentazione di spesa.

**Art. 4.****Norma finanziaria**

1. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di lire 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 «Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionali 8 settembre 1978, n. 49 e art. 27, legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8)» nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995, per lire 50 milioni, in termini di previsione e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3402 «Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionali 8 settembre 1978, n. 49 e art. 27, legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8)» nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995 e per lire 100 milioni in termini di competenza e cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 «Fondo globale per le spese correnti normali», partita n. 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 70006 «Interventi regionali per la promozione della cultura europeista» con lo stanziamento di lire 200 milioni per competenza e per cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70006 verrà determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0772

**LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 28.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 «Nuova disciplina per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19

1. La lettera c), comma 5 dell'art. 6 viene così sostituita:

«c) a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 40.»

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 31  
della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19*

1. La lettera D) del comma 2 dell'art. 31 viene così sostituita:  
«D) area di decadenza: ai soggetti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1 e al comma 5 dell'art. 42 si applicano i seguenti canoni:

a) canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 aumentato dei venti per cento, dal momento in cui viene accertato il superamento e fino alla dichiarazione di decadenza;

b) canone ai sensi del comma 5 dell'art. 42 della presente legge, ai soggetti decaduti dalla qualifica di assegnatari.»

## Art. 3.

*Modifiche e integrazioni dell'art. 34  
della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19*

1. Al comma 2 dell'art. 34 la frase «dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale» viene sostituita dalla seguente: «trascorsi trenta giorni dall'accertamento.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 34 è inserito il seguente comma 2-bis:  
«2-bis. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta anche a mezzo di autocertificazione verificata dall'Ente gestore, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore entro trenta giorni dall'accertamento della variazione di reddito.»

3. Il comma 3 dell'art. 34 è abrogato.

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 41  
della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 41, le parole «salvo quanto indicato alla successiva lettera e)» sono sostituite con le parole «fatto salvo quanto stabilito all'art. 42».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 41 è abrogata.

3. Al comma 4 dell'art. 41 sono abrogate le parole «fatta salva la gradualità indicata all'art. 42 per gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera e) del comma 1».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 42  
della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19*

1. L'art. 42 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 è così sostituito:

«Art. 42. — Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.

1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi per una quota maggiore del settantacinque per cento il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera f), comma 1 dell'art. 2. Dal momento in cui viene accertato il superamento e fino alla dichiarazione di decadenza, è dovuto un canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 aumentato dei venti per cento.

2. Ai soli fini dell'invio del preavviso e della dichiarazione di decadenza, il reddito dei figli dell'assegnatario viene computato nella misura del cinquanta per cento.

3. Gli assegnatari che non producano la dichiarazione dei redditi ricevono dall'ente gestore preavviso che verrà dichiarata la decadenza dall'assegnazione se non ottemperano all'obbligo di presentazione della dichiarazione nel termine di novanta giorni.

4. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, pronuncia la dichiarazione di decadenza, con conseguente perdita della qualifica di assegnatario, e la comunica all'interessato entro successivi trenta giorni.

5. Gli inquilini, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, possono permanere nell'alloggio ed il canone di locazione è fissato con le modalità dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 nel caso in cui superino il limite di reddito di cui al comma 1 fino ad un massimo del

triplo di quello previsto per l'assegnazione alla lettera f), comma 1 dell'art. 2. In sede di contrattazione a livello provinciale per la definizione dei canoni di locazione, tra l'Ente gestore e le Organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, si dovranno prevedere aumenti dei canoni proporzionali all'aumento del reddito.

6. Nei casi in cui il reddito del nucleo familiare superi il triplo del limite massimo per l'assegnazione di cui al comma 1, la decadenza deve essere eseguita entro dodici mesi dall'accertamento. Dalla dichiarazione di decadenza il canone di locazione viene fissato con le stesse modalità di cui al comma 5.»

## Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0773

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 42.

**Trasferimento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo del disciolto Consorzio centro per la sperimentazione, dimostrazione e la divulgazione florovivaistica e di altre colture pregiate e protette di Capannori.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28  
del 18 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROSULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il personale di ruolo già dipendente dal disciolto Consorzio centro per la sperimentazione, dimostrazione e divulgazione florovivaistica e di altre colture pregiate e protette di Capannori è trasferito, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale, nella qualifica funzionale da ciascuno posseduta alla data di approvazione della presente legge; la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il trasferimento decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. Al personale trasferito sono riconosciuti lo statuto giuridico ed il trattamento economico maturati alle dipendenze del disciolto Consorzio, in conformità e nei limiti della normativa regionale vigente alla data di approvazione della presente legge per i casi di mobilità tra enti del comparto contrattuale regioni-enti locali.

## Art. 3.

1. Per effetto dei trasferimenti di cui alla presente legge, la dotazione organica di cui all'art. 30, primo comma della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 è ampliata di complessive n. 10 unità, così ripartite:

- qualifica dirigenziale un posto;
- ottava qualifica funzionale tre posti;
- sesta e quinta qualifica funzionale due posti;
- quarta e terza qualifica funzionale quattro posti.

2. In sede di prima assegnazione del personale trasferito, la Giunta regionale provvede alla conseguente rideterminazione dei contingenti di personale e delle dotazioni organiche delle strutture organizzative interessate, ai sensi degli artt. 31, secondo comma e 33, primo comma, lettera a) della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81.

## Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge sarà fatto fronte con i fondi allocati sul bilancio regionale relativi alla gestione del personale per l'esercizio 1995 e successivi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 1995

## CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995.*

95R0852

## LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 43.

**Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono, stimola l'educazione al rispetto degli stessi.

2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

## Art. 2.

## Istituzione dell'anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende unità sanitarie locali tramite i competenti servizi.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provengono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.

3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.

4. Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell'animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle aziende U.S.L. di residenza entro quindici giorni dall'entrata in possesso dell'animale.

## Art. 3.

## Operazioni di anagrafe canina

1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dall'Assessorato alla Sanità, che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all'animale.

2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indole.

5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione.

6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrecano danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.

7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del comune d'appartenenza, numero progressivo del cane.

8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.

9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende U.S.L. è gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.

## Art. 4.

## Cani provenienti da altre regioni

1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina, e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo disposto dall'art. 2, terzo comma.

## Art. 5.

## Esenzione e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:

- a) ai cani appartenenti alle Forze armate ed alla polizia;
- b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

## Art. 6

*Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe*

1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in modo eutanascico previa anestesia.

2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati e incurabili. In tal caso la soppressione deve essere effettuata in modo eutanascico.

3. Possono provvedere alla soppressione di cani e di gatti, nei casi consentiti dal primo e secondo comma, soltanto medici veterinari, dipendenti dalle Unità sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. È vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui alla presente legge.

## Art. 7.

*Variatione o cancellazione dell'anagrafe*

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda U.S.L. competente territorialmente:

a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;

b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

## Art. 8.

*Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche*

1. È vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge.

3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.

4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

## Art. 9.

*Canili e rifugi*

1. I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992 n. 142, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 15 e 16 della presente legge.

2. Per canile municipale si intende la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.

3. Per canile rifugio si intende la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale di cui al precedente comma al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento.

4. La gestione delle strutture di cui ai precedenti commi è di competenza dei Comuni singoli o associati. Limitatamente ai canili rifugio, i Comuni possono provvedere alla conduzione tramite convenzioni, con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale previsto all'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993 n. 28 e che abbiano finalità protezionistiche.

5. Sono esclusi dalle convenzioni i canili che non dispongono di strutture a norma dei parametri fissati dalla presente legge.

## Art. 10.

*Organizzazione e compiti di canili e rifugi*

1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.

2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune il servizio di cui al primo comma è assicurato tramite convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria valida per un anno, compilata d'initia fra amministrazioni comunali ed ordine provinciale dei medici veterinari, competente territorialmente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il servizio tramite convenzioni con libero-professionisti il Comune stipula una convenzione con l'Unità sanitaria locale competente territorialmente.

3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.

4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irrimediabile deve essere trasferito al canile municipale.

## Art. 11.

*Canile municipale*

1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:

a) infermeria;

b) locale di degenza per gli animali;

c) reparto ricovero per cuccioli;

d) cucina;

e) magazzino;

f) servizi igienici per il personale addetto;

g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.

2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.

## Art. 12.

*Canile rifugio*

1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:

a) ambulatorio;

b) magazzino;

c) cucina;

d) servizi igienici.

I locali di cui alle lettere b), c), d) possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15.

2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.

3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.

## Art. 13.

*Competenze delle USL*

1. Alle Unità sanitarie locali competono:

l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5° della legge 281/1991 nei canili municipali;

la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio.

2. Nell'ambito dell'attività di propria competenza i servizi di prevenzione in ambito veterinario provvedono, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con le associazioni protezionistiche, a sottoporre a sterilizzazione i gatti che vivono in libertà.

3. Il servizio attività veterinarie, su richiesta dei privati a cui siano ceduti cani ospitati nel rifugio, provvede gratuitamente alla sterilizzazione dell'animale.

#### Art. 14.

##### *Commissione regionale affari animali*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione regionale affari animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.

2. La Commissione è composta da:

l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;  
un funzionario del Dipartimento sanità con funzioni di segreteria;

da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. individuati dalla Giunta regionale;

da un veterinario designato dall'Ordine dei medici veterinari;

da tre rappresentanti di associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protettive e di difesa degli animali.

3. La Commissione affari animali viene nominata dalla Giunta regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.

#### Art. 15.

##### *Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti*

1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, «Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori».

#### Art. 16.

##### *Contributi*

1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati l'Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

#### Art. 17.

##### *Informazione, aggiornamento e formazione professionale*

1. Al fine di promuovere un corretto rapporto uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:

interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;

interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

interventi di formazione degli operatori delle Aziende U.S.L. finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.

#### Art. 18.

##### *Norme igieniche*

1. È vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzate a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.

#### Art. 19.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.

2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.

3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.

5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è della Regione ai sensi della normativa vigente.

6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, «Nuove norme contro il maltrattamento di animali».

#### Art. 20.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 9 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1995, con il fondo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 allocato sul capitolo 17212 del bilancio di previsione. Per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge di bilancio.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione e norme finali*

1. È abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, «Istituzione dell'anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo» e la L.R. 30 dicembre 1989, n. 89.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995.

(Omissis).

95R0853

**LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 44.**

**Contributo della Regione Toscana per la costituzione della Fondazione Ernesto Balducci.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'attività volta alla promozione e allo sviluppo delle iniziative culturali in Toscana, in riferimento all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la Regione Toscana eroga un contributo straordinario di L. 150.000.000 alla Fondazione Ernesto Balducci con sede in Firenze.

2. La Giunta regionale provvede all'erogazione del contributo di cui al comma precedente.

Art. 2.

Agli oneri di spesa di L. 150.000.000 derivanti dalla presente legge si fa fronte con la disponibilità del bilancio di previsione 1995, mediante la seguente variazione da apportare per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1995:

*(Omissis).*

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995.*

95R0854

**LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 45.**

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 concernente «Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'art. 10-bis della L.R. 8 marzo 1979, n. 11, introdotto con L.R. 15 maggio 1980 n. 55, è così sostituito:

«1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge, la cui durata coincide con la legislatura regionale, scadono il centovesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ovvero alla elezione della Giunta, secondo le rispettive competenze.

2. Gli organi regionali provvedono in ciascuna legislatura alle nomine e designazioni di competenza di norma entro centoventi giorni dal loro insediamento.

I soggetti nominati o designati possono essere confermati.

3. Resta ferma la disciplina transitoria di cui alla L.R. 30 dicembre 1992, n. 61».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995.*

95R0855

**LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 46.**

**Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione della Polizia provinciale della Regione Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 18 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione della Polizia provinciale della Regione Toscana.

2. Le Province curano con proprie attività di coordinamento l'uniformità di applicazione della presente legge.

Art. 2.

*Uniformi della Polizia provinciale*

1. L'uniforme della Polizia provinciale, ai sensi della L.R. 9 marzo 1989, n. 17, è conforme al modello ed ai colori previsti dall'allegato «A» della presente legge.

2. Sulla uniforme è posta la placca descritta nell'allegato «B» della presente legge, completata negli appositi spazi, dal nome e dal simbolo della Provincia di appartenenza, nonché dal numero personale di matricola dell'addetto.

3. Sull'uniforme sono altresì posti i segni distintivi del grado, di cui all'allegato «C» della presente legge.

Art. 3.

*Tessera di riconoscimento*

1. La tessera di riconoscimento di cui al terzo comma dell'art. 24 della L.R. 9 marzo 1989 n. 17 è conforme al fac-simile descritto nell'allegato «D» della presente legge.

Art. 4.

*Contrassegni e accessori dei mezzi di trasporto*

1. I mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia provinciale sono di colore di base grigioverde.

2. Easi recano i contrassegni e gli accessori descritti nell'allegato «E» della presente legge, nelle posizioni nello stesso allegato previste.

## Art. 5.

*Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione*

1. Ai fini di cui all'art. 26 della L.R. 9 marzo 1989, n. 17, presso ogni Provincia, la stazione di base del servizio di Polizia provinciale è dotata di un impianto di radiocomunicazione idoneo a collegarsi direttamente con l'impianto radio operante sul territorio regionale per le attività di soccorso e di protezione civile, nonché con le altre Province toscane.

2. Per la utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione si osservano le disposizioni di legge vigenti.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Le Province adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei segni distintivi del grado e dei mezzi di trasporto, stabiliti dai precedenti articoli, entro il 30 settembre 1996.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 aprile 1995

## CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995.

(Omissis).

95R0856

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 24.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, concernente: «Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli Istituti culturali regionali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20 maggio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Si considerano validamente concessi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, agli enti che, alla data di approvazione dei primi due piani annuali, previsti dagli articoli 6 ed 11 della legge stessa, risultassero non ancora in possesso della personalità giuridica.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, la competente struttura regionale è autorizzata a liquidare il saldo dei contributi programmati e non ancora erogati, previa verifica che le iniziative previste siano state regolarmente ed integralmente realizzate.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 9 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 maggio 1995.

95R1096

## LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 25.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1995)

(Omissis).

95R1097

## LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 26.

**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1995.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1995)

(Omissis).

95R1098

## LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n. 27.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, è sostituito dal seguente:

## «Art. 9.

*Organizzazione*

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato si avvalgono di apposite segreterie amministrative, organizzate, rispettivamente, a livello di ufficio di sezione, la cui dotazione organica di personale regionale è così determinata:

- a) segreteria della commissione regionale per l'artigianato:
  - 1) un dirigente regionale;
  - 2) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale;

3) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale di cui uno con profilo professionale "amministrativo" ed uno con profilo professionale "esperto in economia e finanza";

4) due istruttori della sesta qualifica funzionale, con profilo professionale "amministrativo";

5) un esecutore di quarta qualifica funzionale con profilo professionale "dattilografo";

b) segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato:

1) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale;

2) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale con profilo professionale "amministrativo";

3) personale di qualifica funzionale sesta, quinta e quarta, in numero adeguato in relazione alle esigenze operative delle singole commissioni.

2. Le segreterie delle commissioni provinciali dell'artigianato dipendono funzionalmente dalla segreteria della commissione regionale per l'artigianato».

#### Art. 2.

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 53 del 1987, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 40.

##### *Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni*

1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge si provvede ai sensi della legge regionale n. 53 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato prevista dall'articolo 36».

2. Le CPA, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigianale senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui al punto G) della legge regionale n. 53 del 1987 così come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 24. Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo sarà trasmessa dalle CPA agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

#### Art. 3.

1. L'articolo 41 della legge regionale n. 53 del 1987, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 41.

##### *Comunicazione degli illeciti*

1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevano violazioni alle disposizioni della presente legge, ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale per l'artigianato ed al sindaco competenti per il territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 maggio 1995

OSIO

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 maggio 1995.*

95R1099

LEGGI REGIONALI 15 maggio 1995, n. 28.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36** concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. In attesa della generale revisione dell'apparato organizzativo regionale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per far fronte alle esigenze funzionali dei servizi previsti nell'articolazione operativa della Giunta regionale definita in attuazione dell'articolo 20 dello Statuto, nella tabella «B», allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) 41° Settore:

a) assume la denominazione di «Coordinamento fondi comunitari e rapporti con comunità europee e organismi internazionali»;

b) la lettera b) è così sostituita: «coordinare le compatibilità finanziarie e programmatiche tra le finalizzazioni delle risorse regionali e le condizioni previste dai Regolamenti CEE per l'accesso ai fondi comunitari»;

c) è aggiunta la seguente lettera c): «tenere la contabilità generale dei rapporti finanziari con i fondi strutturali e con i fondi di rotazione e nazionali»;

d) sono soppressi i seguenti uffici: 2) Fondo europeo di sviluppo regionale, BEI e NIC; 3) Pagamento contributi; 4) Coordinamento programmi integrati e Fers fuori quota; 5) Documentazione ed informazione;

e) sono istituiti i seguenti uffici: 2) Coordinamento programmi; 3) Coordinamento rapporti finanziari.

2) 24° Settore:

a) assume la denominazione di «Problemi del lavoro»;

b) sono soppressi gli uffici: 3) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione e 4) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione.

3) 19° Settore:

a) assume la denominazione di «Servizi sociali, immigrazione, emigrazione»;

b) sono aggiunti gli uffici: 6) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione; 7) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione.

#### Art. 2.

1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 maggio 1995

OSIO

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 maggio 1995.*

95R1100

**LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 29.****Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione articolo 13 legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 è sostituito dal seguente:

«Gli organismi preposti alla gestione possono avvalersi della consulenza del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74».

**Art. 2.**

1. Il comitato tecnico scientifico previsto negli:

- articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8;
- articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10;
- articolo 6 della legge regionale 19 settembre 1983, n. 66;
- articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2;
- articolo 5 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 41;
- articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1985, n. 94;
- articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47;
- articolo 5 della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 15;
- articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21;
- articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 50;
- articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 56;
- articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66;
- articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79;
- articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41;
- articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 55;
- articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 70;
- articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 45,

è sostituito dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991.

**Art. 3.**

1. L'articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53 è sostituito dal seguente:

«1. I compiti di consulenza tecnica su richiesta del Consiglio regionale, della Giunta regionale, nonché delle province e dei comuni, nella materia di cui alla presente legge, spettano al comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991».

**Art. 4.**

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 1968, n. 69 sono sostituiti dal seguente:

**«Art. 5.**

*Compiti del comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991*

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge la Giunta regionale si avvale del comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991 con il compito, fra l'altro, di:

a) esprimere pareri su tutte le problematiche inerenti gli aspetti idrologici, idrogeologici e geologici richiesti dal settore competente;

b) esprimere pareri riguardo alla delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e pozzi, alla stabilità dei versanti e alle particolari problematiche legate alle attività estrattive ed alla localizzazione di discariche, richiesti dal settore competente;

c) esprimere pareri in relazione a proposte di modifica delle aree soggette a vincolo idrogeologico, delle aree incluse nel piano regionale delle attività estrattive, e delle aree di protezione delle sorgenti e pozzi».

**Art. 5.**

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 69 del 1968 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

**OSIO**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1995.*

**95R1101****LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 30.****Norme sulla gestione transitoria dell'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio - I.R.S.P.E.L.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Oggetto**

1. In attesa di provvedere, nell'ambito della ridefinizione delle funzioni della Regione e della relativa ristrutturazione secondo i principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla riorganizzazione dell'attività di studio e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio, gli organi di cui all'articolo 7 dello statuto dell'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (I.R.S.P.E.L.), approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, sono soppressi.

2. Tutti i compiti di gestione dell'I.R.S.P.E.L., compresa la rappresentanza legale, sono svolti da un amministratore straordinario, da nominarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione consultare permanente, scegliendo tra soggetti in possesso del diploma di laurea e di specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali risultanti da dettagliato «curriculum», corredato della necessaria documentazione. Qualora la commissione consultare permanente non esprima il proprio parere entro il termine indicato dall'articolo 79, comma 2, del Regolamento consultare approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni, la Giunta regionale prescinde dal parere.

3. Con le stesse procedure di cui al comma 2 viene nominato un collegio di revisori dei conti, composto da due membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo ufficiale dei revisori dei conti, con il compito di esercitare il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'I.R.S.P.E.L. e di riferire in merito, con relazione semestrale, alla Giunta regionale.

4. L'amministratore straordinario ed i revisori dei conti, nominati ai sensi dei commi 2 e 3, devono rilasciare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 77-septies del Regolamento del Consiglio regionale di cui alla deliberazione consiliare n. 198 del 1973, e successive modificazioni, nonché delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

#### Art. 2.

##### *Applicabilità dello statuto*

1. Le norme dello statuto dell'I.R.S.P.E.L., approvato con legge regionale n. 13 del 1986, si applicano, in quanto compatibili, agli organi così come costituiti nel comma 2 dell'articolo 1.

#### Art. 3.

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, è abrogata.

#### Art. 4.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

OSIO

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1995.*

95R1102

### LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 31.

#### **Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione Lazio tutela, valorizza e contribuisce allo sviluppo delle bande musicali dei comuni del Lazio.

#### Art. 2.

1. Per meglio raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, presso l'assessorato regionale alla cultura viene istituito un albo delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio.

2. Nell'albo possono essere iscritte le bande musicali riconosciute dai consigli comunali come bande comunali o di interesse comunale.

#### Art. 3.

1. Alle bande musicali operanti nei comuni del Lazio la Regione può assegnare contributi annuali nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nel bilancio regionale.

2. Per ottenere il contributo, i rappresentanti delle bande musicali iscritte nell'albo regionale, debbono far pervenire motivata richiesta all'Assessore regionale alla cultura.

3. L'assessorato regionale alla cultura può svolgere ogni tre anni una indagine ricognitiva sullo stato e le esigenze delle bande musicali dei comuni del Lazio e programmare interventi di sostegno finanziario.

#### Art. 4.

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione del capitolo n. 44329 sul bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: «Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio» con lo stanziamento di L. 300 milioni per l'anno 1995.

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 16310 del bilancio regionale del medesimo anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

OSIO

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 maggio 1995.*

95R1103

### LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 32.

#### **Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Termine per la presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo provinciale*

1. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, deve essere prodotta nel termine indicato nel decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce il calendario delle prove di esame.

#### Art. 2.

*Iscrizione di diritto al ruolo*

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 58 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

*Iscrizione di diritto al ruolo*

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) risultino essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi;

b) risultino essere già titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

c) risultino essere già titolari di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione iplica adibiti a servizio taxi;

d) abbiano negli ultimi cinque anni prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, ovvero a due stagioni per i servizi a carattere stagionale, in qualità di:

1) collaboratore familiare, documentata dalla camera di commercio;

2) sostituto del titolare della licenza in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale;

3) sostituto del dipendente in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale;

4) sostituto del titolare dell'autorizzazione, dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo che producano la documentazione probatoria di cui all'allegato A;

e) abbiano sostenuto con esito favorevole, presso l'autorità comunale, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio taxi.

2. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale i soggetti interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema predisposto dalla Regione, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio è posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

3. Per i casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni».

#### Art. 3.

##### Norma finanziaria

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 58 del 1993 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 25.

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione regionale indicata nell'articolo 20 graveranno sul capitolo n. 11421 dell'esercizio finanziario 1995 recante la denominazione "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi (spesa obbligatoria)".

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

#### OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1995.

95R1104

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 17.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, concernente disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 1995)

(Omissis).

95R0729

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 18.

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servizi militari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità ed obiettivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

#### Art. 2.

##### Definizione di opere pubbliche e servizi sociali

1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 91 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere varie di competenza provinciale.

#### Art. 3.

##### Individuazione dei comuni beneficiari

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto ed aggiornato annualmente sulla base dei dati forniti dal Comando della Regione Militare Nord-Est e dal Comando della I Regione Aerea.

2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ed il provvedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'aggiornamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il 30 novembre di ogni anno.

#### Art. 4.

##### Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 6, i Comuni e le Province presentano alla Direzione regionale della pianificazione territoriale apposita domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che definisca le opere da realizzarsi, corredata di eventuali elaborati progettuali;

b) previsione di spesa di massima per singola opera.

2. Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 5.

*Individualizzazione degli interventi ammessi a finanziamento o contributo*

1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato.

2. L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

## Art. 6.

*Finanziamento*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi «*una tantum*» fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali già assistiti da altro contributo statale o regionale.

## Art. 7.

*Rinvio alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di L. 16.186.230.000 per l'anno 1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2090 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti e contributi a Comuni e Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di L. 16.186.230.000 per l'anno 1995.

3. Al predetto onere di L. 16.186.230.000 in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde per la quota di L. 8.992.350.000 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25.

4. Al predetto onere di L. 16.186.230.000 in termini di cassa si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 aprile 1995

GUERRA

95R0730

## LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
17 GIUGNO 1993, n. 46

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è inserito il seguente:

## «Art. 1-bis

*Istituti di credito*

1. Gli Istituti di credito ai quali sono erogati direttamente contributi o sovvenzioni concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente la Regione di inadempimenti dei soggetti beneficiari, dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento del contributo o sovvenzione regionale. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a non erogare nuovi contributi o sovvenzioni tramite gli Istituti di credito inadempienti.»

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge regionale n. 46/1993, come inserito dall'articolo 1, è aggiunto il seguente:

## «Art. 1-ter

*Divieto generale di contribuzione*

1. Non è ammissibile la concessione di contributi o sovvenzioni regionali di qualsiasi tipo, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni previste da leggi di settore.»

## Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 46/1993 la parola: «apertura» è sostituita dalle seguenti: «richiesta o istanza».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 46/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, i contributi o sovvenzioni sono revocati ovvero, nel caso contrario, il Tesoriere è autorizzato, da parte degli organi competenti, da effettuare i pagamenti dovuti.»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 46/1993, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di revoca, l'Amministrazione regionale richiede, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate

degli interessi calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.».

## Art. 4.

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 nell'ipotesi di decadenza per inadempimento deve ritenersi compreso anche il caso di rinuncia al contributo o alla sovvenzione.

## Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 2, e in tutti i casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione regionale a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 è sostituito dal seguente:

«5. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1° settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale.».

## Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis  
Esclusioni

1. La restituzione di somme erogate a titolo di sovvenzione o contributo ai comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.».

## Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 201 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato.

## Art. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993 dopo la parola: «importi» sono inserite le parole: «pari o».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993 è inserito il seguente:

«3-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute in ragione di rapporti contributivi in corso, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.».

## Art. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 46/1993 le parole «di origine contributiva» sono eliminate.

## Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 46/1993 è inserito il seguente:

«2-bis. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati secondo le modalità previste dai commi 1 e 2, con decreto motivato del Segretario generale straordinario.».

## Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 46/1993 sono aggiunte le parole: «nonché dalla erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dal contributo in applicazione delle leggi regionali citate.».

## Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
F2 SETTEMBRE 1991, N. 48

## Art. 12.

1. L'articolo 55 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente:

## «Art. 55.

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le, somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere tratteute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.

2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.

3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.».

## Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
25 GIUGNO 1993, N. 50

## Art. 13.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 aprile 1995

GUERRA

95R0731

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 marzo 1995, n. 076/Pres.**

**Regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoidae. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, nonché il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 recante «Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1987, con il quale viene dato avvio alla certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto in particolare l'articolo 4 del citato decreto 23 ottobre 1987, che prevede che la certificazione genetica-sanitaria è rilasciata dagli Osservatori per le malattie delle piante o da altri servizi di certificazione esistenti in ambito regionale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289 recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 2 dicembre 1993, con il quale viene riconosciuto il Centro interprofessionale per le attività vivaistiche CIVI-Italia quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei centri di pre-moltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 dell'11 marzo 1993, con la quale nel dare l'adesione della Regione al Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 si assicurava l'effettuazione dei controlli previsti dallo stesso decreto ministeriale attraverso gli Osservatori per le malattie delle piante della regione coadiuvati dal Centro regionale per la sperimentazione agraria di Pozzuolo del Friuli, attualmente Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;

Considerato che con detta delibera si prendeva altresì atto che in ambito regionale operano, in base all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 solamente strutture di «vivaio»;

Preso atto che al momento il Centro interprofessionale per le attività vivaistiche CIVI-Italia non ha ancora dato avvio alle funzioni per le quali è stato riconosciuto e che per i vivaisti frutticoli regionali sussiste la necessità di poter immettere sul mercato materiale cartellinato e certificato conformemente ai decreti ministeriali 23 ottobre 1987 e 2 luglio 1991, n. 289;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, che detta norme tecniche per la produzione del materiale di propagazione vegetale certificato delle pomoidae;

Ritenuto di dare temporanea risposta alle esigenze del settore in attesa della concreta attivazione in ambito nazionale del Servizio di certificazione volontaria autorizzando gli Osservatori per le malattie delle piante della Direzione regionale dell'agricoltura, quali Organismi fitosanitari regionali, a certificare il materiale vegetale che possiede requisiti genetico-sanitari certi, in quanto provenienti da strutture di pre-moltiplicazione e moltiplicazione di regioni ovvero di Paesi della Unione Europea che hanno già regolamentato la certificazione volontaria;

Considerato che gli O.O.M.M.P.P., a termini del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, che detta misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (passaporto delle piante), hanno già controllato dal punto di vista sanitario il materiale di

moltiplicazione vegetale e che, qualora sussistano anche i requisiti genetici dello stesso, è possibile certificare per il corrente anno il materiale vegetale presente in vivaio ed idoneo alla messa a dimora già nella primavera del corrente anno;

Considerato che è opportuno che ogni vivaista frutticolo regionale che intende avvalersi della certificazione volontaria annui, su apposito registro, il carico e lo scarico del materiale di moltiplicazione vegetale certificato;

Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive riunitosi in data 1° febbraio 1995;

Visti gli articoli 42 e 64 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 1° febbraio 1995;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoidae», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 marzo 1995

**GUERRA**

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 marzo 1995  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 167

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE POMOIDEAE.**

**Art. 1.**

*Istituzione del sistema regionale di certificazione genetico-sanitaria*

1. È istituito presso gli Osservatori per le malattie delle piante - O.O.M.M.P.P. - della Direzione regionale dell'agricoltura, un sistema di certificazione genetico-sanitaria per le piante da frutto destinate alle piantagioni prodotte dai vivaisti aderenti, su base volontaria, al sistema medesimo.

2. Possono essere assoggettate alla certificazione le piante appartenenti ai seguenti generi e specie:

- a) melo (*Malus domestica* Borkh e ibridi);
- b) pero (*Pyrus communis* L. e ibridi);
- c) cotogno (*Cydonia oblonga* L.),

nonché altri generi, specie o loro ibridi costituenti portinnesto su cui tali specie vengono innestate.

**Art. 2.**

*Definizioni e classificazioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si fa riferimento alle definizioni e alle classificazioni dei materiali di propagazione e delle fasi produttive vivaistiche contenute nel decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 nonché alle norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 29 ottobre 1993, che regola la produzione del materiale di propagazione certificato delle pomoidae.

**Art. 3.**

*Funzioni regionali*

1. Alla Direzione regionale dell'agricoltura spettano i compiti di coordinamento e di definizione degli aspetti operativi e procedurali connessi al sistema certificativo; in particolare agli O.O.M.M.P.P. spettano i compiti di controllo sui vivai per la verifica del rispetto delle

norme di produzione e della tenuta della relativa documentazione, nonché il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle etichette di cui all'articolo 8.

2. All'Ersa spetta il compito di fornire il supporto diagnostico alle operazioni di controllo nonché la consulenza tecnica per gli aspetti varietali.

#### Art. 4.

##### Controlli

1. I controlli di competenza degli OO.MM.PP. vengono eseguiti dagli Ispettori fitosanitari individuati dalla Giunta regionale a termini del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

2. Ai fini del comma 1 gli Ispettori hanno libero accesso negli edifici e negli spazi adibiti all'attività vivaistica nonché facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture ad essa inerenti.

#### Art. 5.

##### Definizioni tecniche

1. Il sistema di certificazione volontaria istituito con il presente decreto riconosce:

a) «virus esente»: le piante bimembri costituite con materiale di moltiplicazione certificato «virus esente» da parte di organismi ufficiali pubblici in altre Regioni italiane, comunque sotto il controllo degli OO.MM.PP. competenti, oppure da sistemi di certificazione nazionale di altri Paesi della UE;

b) «virus controllato»: le piante bimembri costituite con materiale di moltiplicazione certificato «virus controllato» oppure da un membro «virus esente» e l'altro «virus controllato» da parte di organismi ufficiali pubblici in altre Regioni italiane, comunque sotto il controllo degli OO.MM.PP. competenti, oppure da sistemi di certificazione nazionale di altri Paesi della UE.

2. I restanti materiali di cui un solo membro è certificato «virus esente» o «virus controllato» non rientrano nel sistema certificativo.

3. I materiali «virus esente» e «virus controllato» di cui sopra devono essere prodotti in vivai che presentano le condizioni tecniche previste dalla normativa nazionale vigente.

#### Art. 6.

##### Modalità d'adesione

1. I vivaisti che intendono aderire al sistema regionale di certificazione volontaria devono inoltrare apposita domanda all'O.M.P. competente per il territorio in cui l'azienda vivaistica ha sede legale.

2. La domanda, compilata conformemente al modello allegato 1, deve contenere:

a) gli elementi identificativi dell'azienda vivaistica e del suo conduttore;

b) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui alla legge n. 987/31;

c) l'impegno del produttore:

1) di osservare le normative statali e di sottostare ai regolamenti ed ai controlli previsti;

2) di utilizzare nella produzione di piante oggetto di certificazione esclusivamente materiale di moltiplicazione proveniente da piante madri certificate;

3) di informare l'O.M.P. competente per territorio della data di estirpazione delle piante da certificare mediante telegramma o altra comunicazione formale da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio di tale operazione.

#### Art. 7.

##### Comunicazione annuale

1. I produttori di piante e/o parti di piante aderenti al sistema regionale di certificazione devono comunicare annualmente entro e non oltre il 31 maggio all'O.M.P. competente per territorio, su apposito modulo di cui all'allegato 2, la consistenza delle piante suddivisa per genere, specie e varietà, esistente nei vivai, nonché l'ubicazione e la superficie occupata dagli stessi.

#### Art. 8.

##### Etichette

1. Le etichette dei portinnesti e degli astoni di piante da frutto, conformemente al modulo di cui all'allegato 3, devono avere le dimensioni di cm. 24 x 3 e riportare le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;

b) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - materiale controllato dall'O.M.P. di .....

c) specie;

d) varietà;

e) portinnesto;

f) stato sanitario: virus esente/virus controllato;

g) marchio o logo identificativo della tipografia che ha effettuato la stampa.

2. Le etichette hanno colore rosso per il materiale qualificato «virus esente» e colore bianco per il materiale qualificato «virus controllato».

3. Sulla medesima etichetta è possibile inserire riferimenti agli altri sistemi di certificazione obbligatori in vigore, quali il passaporto delle piante, purché tali indicazioni risultino sufficientemente distinte.

4. Le etichette devono essere applicate su ogni piantina mediante pinza metallica o comunque in modo che la loro asportazione ne provochi la rottura.

5. Le piantine devono essere etichettate in vivaio prima della loro rimozione.

6. Il vivaista adente al sistema di certificazione regionale inoltra all'O.M.P. competente, entro il 10 luglio di ogni anno, la richiesta di autorizzazione alla stampa delle etichette ritenute necessarie. Tale richiesta, redatta conformemente al modulo di cui all'allegato 4, deve indicare gli estremi identificativi della tipografia prescelta e il numero delle etichette di ogni singola combinazione d'innesto/categoria richiesta.

7. L'O.M.P. valutata l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 6, attribuisce il numero progressivo alle etichette e invia copia dell'autorizzazione al vivaista e alla tipografia dallo stesso prescelta.

8. Il vivaista, ai fini del controllo, tiene a disposizione dell'O.M.P. la documentazione fiscale relativa alla fornitura delle etichette.

#### Art. 9.

##### Registro di carico e scarico

1. I vivaisti aderenti al programma di certificazione di cui al presente regolamento tengono apposito registro di carico e scarico, secondo il modello allegato 5.

2. Ogni pagina è numerata e timbrata dall'O.M.P. competente.

3. Nella prima parte del registro, relativa al carico, il vivaista annota ogni operazione effettuata per ottenere l'astone pronto per il commercio, partendo dall'impianto del portinnesto.

4. Nella seconda parte, relativa allo scarico, è annotata ogni singola vendita di piante, registrando negli appositi spazi data, numero del documento di accompagnamento e numero delle piante vendute.

5. Sul registro possono essere effettuate oltre alle scritture suindicate anche le scritturazioni imposte dai sistemi di certificazione obbligatoria vigenti (passaporto delle piante).

#### Art. 10.

##### Requisiti dei vivai

1. I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno due anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto;

b) essere sottoposti ad analisi nematologica e, qualora necessario, essere disinfestati e disinfestati;

c) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di piante arboree;

d) la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno mt. 2, considerata parte integrante della parcella stessa, essere costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione;

e) ciascuna fila della parcella deve essere costituita da uno stesso tipo di materiale o combinazione di innesto. In caso contrario deve essere lasciato uno spazio di almeno mt. 1 tra un clone o una varietà ed un'altra;

f) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche, da infestazioni entomologiche o di altra natura biotica;

g) la parcella deve distare almeno mt. 4 da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitarmente.

#### Art. 11.

##### Analisi

1. Le analisi nematologiche vengono eseguite presso l'O.M.P. di Pordenone ovvero presso altre strutture riconosciute a tal fine dal Ministero o dalle Regioni.

2. Il terreno su cui deve essere allevato il materiale certificato deve essere analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi:

*Pratylenicus vulnus* e *Pratylenicus penetrans*.

3. Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati 10 campioni, ciascuno costituito da un coacervo massimo di cinque diversi prelievi.

4. In caso di accertata presenza dei nematodi di cui al comma 2, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio nematologico.

5. L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata non prima dei 6 mesi successivi a detto trattamento.

6. Le acquisizioni del materiale da riproduzione vegetativa, marze e portinnesti che comunque devono presentarsi con l'ideale etichettatura prevista dal sistema di certificazione in base al quale sono stati prodotti, qualora non direttamente forniti da centri di pre-moltiplicazione ufficialmente riconosciuti, per poter essere considerate al fine della certificazione devono essere munite di "certificato aggiuntivo". Detto certificato, rilasciato dall'Organismo di controllo competente nei confronti del Centro di moltiplicazione cedente, deve riportare i dati identificativi della parte cedente e di quella acquirente nonché la descrizione e la quantità del materiale di riproduzione a conferma della presa d'atto di detto Organismo dell'avvenuta cessione del materiale.

#### Art. 12.

##### Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 e dall'articolo 8, comma 6, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, i vivaisti aderenti al sistema regionale di certificazione volontaria che intendono commercializzare il materiale di propagazione vegetale presente in vivaio, che possiede i requisiti genetico-sanitari previsti dal presente regolamento, possono presentare la comunicazione annuale e la richiesta di autorizzazione alla stampa delle etichette contestualmente alla presentazione della domanda di adesione al sistema regionale di certificazione di cui all'articolo 6.

#### Art. 13.

##### Regime sanzionatorio

1. Salvo che il fatto non costituisca reato oppure violazione di norme in materia vivaiarica o fitosanitaria, recanti le relative sanzioni, le ditte vivaistiche aderenti al sistema regionale di certificazione volontaria, qualora non rispettino le disposizioni di cui al presente regolamento, sono escluse dagli OO.MM.PP. dalla possibilità di certificare le partite interessate dalla singola violazione per l'anno in corso e non saranno autorizzate dagli stessi OO.MM.PP. per l'anno successivo, alla stampa ed all'uso delle etichette di cui all'articolo 8.

2. Nel caso di recidiva della violazione del presente regolamento, accertata dall'O.M.P. competente, il Direttore regionale dell'agricoltura, con provvedimento definitivo, su proposta dell'O.M.P. medesimo esclude il vivaista dal sistema regionale di certificazione per un periodo di cinque anni.

(Omissis).

95R0732

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 47.

Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione degli interventi strutturali comunitari previsti nel documento unico di programmazione della Regione Marche di cui all'obiettivo 2 (in seguito denominato DOCUP) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, approvato dalla Commissione U.E. con decisione C(94)3412 del 16 dicembre 1994 ed interessante le aree della Regione Marche di cui all'elenco stabilito con decisione della Commissione U.E. C(94)136 del 20 gennaio 1994.

2. Per l'attuazione del DOCUP obiettivo 5B interessante le aree della Regione Marche di cui all'elenco stabilito con decisione della Commissione U.E. C(94)23 del 26 gennaio 1994, la giunta regionale è autorizzata ad assumere i conseguenti impegni finanziari.

3. La Regione dà attuazione ai DOCUP obiettivo 2 e 5b anche per le materie e gli interventi non contemplati dalle leggi regionali vigenti.

#### Art. 2.

1. La Regione Marche dà attuazione agli interventi contemplati nei DOCUP tramite i servizi centrali di settore ed i servizi centrali funzionali competenti, con il raccordo del servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo.

#### Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, istituisce i comitati di sorveglianza incaricati di vigilare sull'attuazione dei DOCUP e designa, i rappresentanti regionali in seno a detti comitati.

2. Le funzioni di segreteria dei comitati di cui al comma 1 sono svolte dal servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo.

3. I responsabili degli assi prioritari e quelli delle azioni formosono, con frequenza almeno semestrale, alla segreteria dei comitati di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di responsabilità, le funzioni e le modalità operative per l'attuazione dei DOCUP.

#### Art. 4.

1. In conformità a quanto previsto dall'atto di intesa approvato dalla conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è costituito un comitato per le politiche comunitarie, composto dal presidente della giunta regionale e dagli assessori regionali competenti in materia.

2. Le funzioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono svolte dal dirigente del servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo.

#### Art. 5.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione, per gli interventi di cui al DOCUP obiettivo 2, fa fronte con i fondi provenienti dalla CE secondo quanto previsto nella decisione della Commissione CE C(94)3412 del 16 dicembre 1994, con i fondi dello Stato secondo quanto previsto nella deliberazione CIPE del 13 aprile 1994 e con le risorse regionali iscritte a carico dei fondi globali, al capitolo 5100101, utilizzando quota parte della partita 9 all'elenco 1 per l'anno 1995 e per gli anni successivi con la proiezione del bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997 preordinati all'attuazione degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2.

2. Sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.

3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese, autorizzate al comma 2, sono iscritte con la dotazione di competenza e di cassa a carico dei capitoli di bilancio indicati nell'allegata tabella C.

4. Alla copertura delle spese autorizzate, per effetto del comma 2, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B.

5. Nello stato di previsione della spesa e della entrata del bilancio, per l'anno 1995, e nel bilancio pluriennale, per il triennio 1995/1997, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella C di cui al precedente comma 3.

#### Art. 6.

1. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto da trasmettere al consiglio regionale, entro dieci giorni dalla sua adozione, e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, le variazioni che si rendessero necessarie sulla base di decisioni assunte dai comitati di sorveglianza di cui all'articolo 3.

2. Con le stesse modalità si possono apportare le variazioni agli stanziamenti riferiti agli interventi previsti nei DOCUP obiettivo 2 e 5b cofinanziati dal FSE.

#### Art. 7.

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 6 la giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio 1995 e pluriennale 1995/97 i capitoli occorrenti per l'attuazione del DOCUP obiettivo 5b interessante le aree della Regione Marche di cui all'elenco stabilito con decisione CE C(94)23 del 26 gennaio 1994, e ad apportare le conseguenti variazioni per l'utilizzo, quale quota a carico della Regione, delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 8 dell'elenco 1 fino alla concorrenza di lire 10.900 milioni per l'anno 1995, 7.150 milioni per l'anno 1996 e 7.430 milioni per l'anno 1997.

#### Art. 8.

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 6 la giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio 1995 e pluriennale 1995/1997 i capitoli occorrenti per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria, nonché dei programmi comunitari volti allo sviluppo economico, al sostegno delle imprese, alla cooperazione internazionale che saranno approvati dalla Commissione CE e ad apportare le conseguenti variazioni per l'utilizzo, quale quota a carico della Regione, delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201, partita 15, dell'elenco 2 fino alla concorrenza di lire 800 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996.

#### Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1995

RECCHI

(Omissis).

95R0835

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 48.

#### Disciplina del volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione riconosce, sulla base del principio della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalità di carattere sociale, civile e culturale si intendono quelle relative a:

- a) tutela del diritto alla salute;
- b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno economico e sociale;
- c) miglioramento della qualità della vita;
- d) promozione dei diritti della persona;
- e) recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico nonché promozione e sviluppo delle attività connesse.

3. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

#### Art. 2.

##### Interventi della Regione

1. La giunta regionale, in relazione alle finalità della presente legge:

- a) promuove, favorisce e disciplina i rapporti con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato per attività di intesa, di incentivazione, di studio e di valutazione circa gli interventi della presente legge;

b) sostiene iniziative e campagne volte all'informazione e alla promozione delle finalità della presente legge;

c) favorisce la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse nel territorio regionale;

d) promuove annualmente apposite conferenze cui partecipano le organizzazioni di volontariato per esaminare l'andamento dell'attività e formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni stesse;

e) attua, in collaborazione con gli enti locali, iniziative di promozione, studio e informazione sul fenomeno del volontariato.

### Art. 3.

#### *Registro regionale delle organizzazioni di volontariato*

1. È istituito presso la giunta regionale il registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato. Esso può essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione della giunta regionale.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella regione Marche, possono presentare al presidente della giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del servizio competente previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato.

5. Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui all'articolo 4, risultino disfunzioni, inadempienze o irregolarità, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, dispone la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dal registro regionale generale.

6. Contro il diniego d'iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

7. Il dirigente del servizio competente cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, del registro regionale debitamente aggiornato.

### Art. 4.

#### *Controlli*

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 e dell'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 11 agosto 1991, n. 266, la giunta regionale esercita funzioni di verifica sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale generale, anche se non convenzionate. L'attività di controllo si esercita attraverso verifiche, visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento.

2. Il controllo ha lo scopo di verificare la conformità dell'attività svolta dall'organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettiva e corretta erogazione del servizio e la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 3, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività di propria competenza, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato, può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

### Art. 5.

#### *Modalità per lo svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con la Regione*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni di volontariato possono svolgere la propria attività nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi diretti tra l'ente gestore della struttura e l'organizzazione di volontariato. Tali accordi devono garantire:

a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei regolamenti interni relativi alle attività della struttura;

b) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

c) il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

### Art. 6.

#### *Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni*

1. In attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli enti pubblici, singoli o associati, al fine di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, oltre a verificare il requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale generale di cui all'articolo 3, debbono dare priorità alle organizzazioni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;

b) continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire;

c) sede legale dell'organizzazione di volontariato nell'ambito del territorio regionale.

### Art. 7.

#### *Consulta regionale*

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Alla consulta intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale regionale.

3. La consulta elegge al suo interno il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della consulta è convocata dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della giunta regionale.

5. La consulta si riunisce entro il primo quadrimestre di ciascun anno. Essa ha il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite all'articolo 2 e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'osservatorio regionale di cui all'articolo 8, nell'anno precedente;

d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale;

e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto attuativo del Ministero del tesoro 21 novembre 1991, articolo 2, comma 2, la cui nomina è di spettanza della Regione.

6. I costi per l'organizzazione e lo svolgimento della consulta, per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti, sono a carico della presidenza della giunta regionale.

## Art. 8.

*Osservatorio regionale sul volontariato*

1. È istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.
2. Detto osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:
  - a) dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
  - b) da un rappresentante dei comuni delle Marche, designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;
  - c) da un rappresentante delle province delle Marche, designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), sede regionale;
  - d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'articolo 3, eletti dalla consulta regionale di cui all'articolo 7;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
3. L'osservatorio regionale sul volontariato è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento, i quali partecipano senza diritto di voto.
4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della giunta regionale.
5. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del consiglio regionale.
6. Ai membri dell'osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle sedute.
7. L'osservatorio regionale si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l'anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata, da uno degli assessori regionali competenti nei settori d'intervento o da almeno sei organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o da almeno sei membri dell'osservatorio regionale stesso.
8. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
  - a) avanzare alla giunta regionale ed al consiglio regionale proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
  - b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale di cui all'articolo 3;
  - c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
  - d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
  - e) esprimere pareri su progetti anche sperimentali elaborati, pure in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale per favorire l'applicazione di metodologie di intervento avanzate;
  - f) esaminare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  - g) esprimere parere sul riparto dei fondi di cui all'articolo 10;
  - h) seguire l'attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla giunta regionale ed al consiglio regionale.
9. I pareri richiesti all'osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
10. L'osservatorio regionale invia annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
11. I costi necessari per lo svolgimento e per l'organizzazione dell'osservatorio, per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti sono a carico della presidenza della giunta regionale.

## Art. 9.

*Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale volontario*

1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato che intendono gestire direttamente i corsi di cui al comma 1 devono presentare alla presidenza della giunta regionale specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento dei corsi.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3.

## Art. 10.

*Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato*

1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attività che si intendono svolgere, entro il 31 marzo di ogni anno; per il primo anno di esercizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.
4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio dell'organizzazione di volontariato.

## Art. 11.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 300 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
  - a) per l'anno 1995 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 13 elenco 1;
  - b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata a istituire nel bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Contributi per incentivare le attività di volontariato nel campo sociale», lire 300 milioni.
5. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 300 milioni.

## Art. 12.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'articolo 3, le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro provvisorio istituito con deliberazione della giunta regionale del 2 marzo 1992, n. 569.
2. Restano ferme le convenzioni in atto fra le organizzazioni di volontariato e gli enti locali e le unità sanitarie locali.

3. Restano salve le disposizioni regionali in vigore concernenti la partecipazione dell'organizzazione di volontariato alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato convenzionate con lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro regionale generale.

5. Qualora entro tale termine non si sia provveduto all'iscrizione, tutte le convenzioni si intendono risolte di diritto.

#### Art. 13.

##### Norme finali

1. La L.R. 13 dicembre 1982, n. 45, è abrogata.

2. Gli articoli 16 e 17 ed i commi 3 e 4 dell'articolo 20 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, sono abrogati.

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 43/1988 è così sostituita:

«g) cura la tenuta del registro dei soggetti privati di cui all'articolo 18 e del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale sul volontariato».

4. Il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 43/1988 è così sostituito:

«1. I soggetti di cui all'articolo 14 a rilevanza regionale sono altresì iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali».

5. Il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 43/1988 è così sostituito:

«1. I soggetti di cui all'articolo 15, iscritti negli appositi registri locali, sono informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attività assistenziale locale; tali soggetti hanno altresì titolo:

a) alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti e promossi dalla Regione;

b) a proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale;

c) a richiedere il convenzionamento di cui all'articolo 20».

6. Il comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 43/1988 è così sostituito:

«1. I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché con i soggetti privati di cui all'articolo 15 e con le organizzazioni di volontariato di cui al registro istituito dalla legge regionale sul volontariato».

7. Il comma 5 dell'articolo 31 della L.R. 43/1988 è così sostituito:

«5. I comuni singoli o associati, attraverso opportune intese anche a carattere convenzionale con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni di volontariato disponibili e iscritte nel registro istituito dalla legge regionale sul volontariato, assicurano la presenza di personale educativo e/o di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione secondo un programma di attività ludicoespressive con essi concordato».

8. Il comma 4 dell'articolo 47 della L.R. 43/1988 è così sostituito:

«4. La Regione garantisce, a norma dell'articolo 4 dello Statuto regionale, la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale, assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 14 iscritti nel registro regionale».

9. Il comma 5 dell'articolo 47 della L.R. 43/1988 è così sostituito:

«5. Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, i comuni singoli o associati predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali corrispondenti, promuovono il concorso delle IPAB, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 15».

10. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 53 della L.R. 43/1988 è così sostituita:

«c) i soggetti non istituzionali di cui all'articolo 15 e le organizzazioni di volontariato che si convenzionano, rispettivamente a norma dell'articolo 20 della legge regionale sul volontariato, per la utilizzazione delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i comuni o le associazioni dei comuni territoriali competenti».

11. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 9 dicembre 1987, n. 38, è così sostituito:

«1. Le unità sanitarie locali per realizzare le finalità di cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle famiglie dei diabetici e delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale sul volontariato».

#### Art. 14.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 aprile 1995

RECCHI

95R0836

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 25.

#### Interventi regionali per la razionalizzazione del trasporto merci in Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. In attuazione dell'art. 21 del proprio statuto, la Regione dell'Umbria persegue, nel settore del trasporto delle merci, l'obiettivo di eliminare le cause di scarsa produttività e di alti costi, diretti ed indiretti, presenti nell'offerta regionale, attraverso un riassetto organizzativo del comparto che soddisfi le esigenze di efficienza ed economia richieste dal sistema economico ed imprenditoriale regionale.

#### Art. 2.

##### Natura degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici del «Piano regionale integrato dei trasporti», ed in attuazione dei conseguenti studi e progetti, nonché in applicazione della convenzione tra Regione dell'Umbria, Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato, approvata con decreto del Ministro dei trasporti n. 108/T del 3 agosto 1990, la Regione favorisce:

a) la realizzazione di centri merci sul territorio regionale, che abbiano funzione aggregatrice del sistema delle merci, che costituiscano supporto logistico alle aziende del settore e che offrano l'opportunità per avviare e sviluppare l'intermodalità;

- b) la realizzazione di aree attrezzate dotate di servizi all'auto-transporto, finalizzate ad ottimizzare la distribuzione delle merci;
- c) il superamento della polverizzazione del sistema degli operatori del settore dell'autotrasporto.

## Art. 3.

*Costituzione di società*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, la Regione promuove anche la costituzione di apposite società tramite la Finanziaria regionale Sviluppo Umbria e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. La Finanziaria regionale Sviluppo Umbria, al fine di favorire la partecipazione di altri soggetti alle costituite società di cui al comma 1, può provvedere alla cessione di parte delle proprie quote di partecipazione.

## Art. 4.

*Promozione dell'associazionismo*

1. La Giunta regionale promuove iniziative e definisce forme e modalità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

## Art. 5.

*Opere pubbliche di interesse regionale*

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) costituiscono opere pubbliche di interesse regionale.

2. L'approvazione dei progetti per gli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Al finanziamento per la costituzione di apposite società di cui all'art. 3 si provvede con quota dello stanziamento previsto all'esistente cap. 9500/V.3100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 che con la presente legge viene integrato, sia nella competenza che nella cassa, di lire 200.000.000.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1995.

3. Per far fronte, inoltre, agli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono istituiti, per memoria, nel bilancio 1995 i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 3040 «Concorso della Regione alle spese di realizzazione di centri merci ed aree attrezzate e per promuovere l'associazionismo nel settore dell'autotrasporto merci»;

Cap. 7430 «Concorso della Regione alle spese di realizzazione di centri merci e di aree attrezzate dotate di servizi all'autotrasporto merci sul territorio regionale».

4. La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni.

5. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 10 aprile 1995

CARNIERI

95R0642

## LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26.

**Celebrazioni annuali in onore di San Francesco di Assisi, Patrono d'Italia e San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, in occasione delle celebrazioni annuali, iniziative, mostre, convegni e ricerche che illustrino la figura e l'opera di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia e di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa.

2. Le manifestazioni possono essere realizzate in Italia ed all'estero d'intesa con i comuni di Assisi e Norcia, nonché in collaborazione con Stati, Regioni, Enti locali, istituzioni, fondazioni, associazioni, anche avvalendosi di comitati all'uopo istituiti, nel rispetto delle normative regolanti l'attività degli Enti locali all'estero.

3. I programmi delle iniziative sono deliberati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

## Art. 2.

*Ripartizione dei fondi*

1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei suddetti programmi, alla ripartizione della somma stanziata da destinare in parte a contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, per le iniziative da questi gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative gestite direttamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di L. 20.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 970 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato: «Spese per le celebrazioni delle figure e delle opere di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, e di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio 1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1995 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa, di cui al comma 1, è annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 aprile 1995

CARNIERI

95R0643

## LEGGI REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27.

## Istituzione del Forum della Gioventù e dell'Osservatorio regionale giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce e valorizza le attività dei giovani, italiani e stranieri volte alla autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo, relative alle materie di competenza proprie o delegate.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) concorre con gli enti locali all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico;

b) sviluppa le politiche giovanili nel quadro di un'azione coordinata degli interventi in materia di volontariato, informazione, formazione, istruzione e occupazione e promuove i centri giovani e i punti d'incontro per i giovani;

c) promuove di concerto con gli enti locali e le università specifiche azioni volte all'integrazione sociale e culturale degli studenti italiani e stranieri;

d) favorisce l'associazionismo dei giovani, ricompresi nella fascia di età fra i quattordici ed i ventisei anni, in tutte le sue forme;

e) promuove la costituzione dei servizi di informazione per gli stessi giovani, e programma gli interventi per il conseguimento dei fini indicati.

## Art. 2.

*Partecipazione dei giovani alla vita amministrativa degli enti locali*

1. I comuni promuovono, secondo i principi stabiliti nei rispettivi statuti, la partecipazione dei giovani all'amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile, nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative.

2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono alla formazione di organismi rappresentativi a carattere permanente, anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono pareri e formulano proposte alle amministrazioni comunali nelle materie definite dai rispettivi regolamenti.

3. I comuni e le province garantiscono alle associazioni giovanili, anche a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi degli enti ed assicurano la fruizione di locali idonei ivi compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dall'ente locale competente di intesa con gli organismi scolastici interessati.

## Art. 3.

*Forum regionale della gioventù*

1. È istituito il Forum regionale della gioventù sulle problematiche giovanili con la partecipazione delle associazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio regionale e dei rappresentanti degli organismi costituiti presso i comuni e le province.

## Art. 4.

*Convocazione del Forum*

1. Il Forum è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca il primo Forum regionale della gioventù.

## Art. 5.

*Competenze del Forum*

1. Al Forum regionale della gioventù sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere pareri su ogni provvedimento che sia sottoposto al suo esame da parte del Consiglio e della Giunta regionale anche a richiesta degli Enti locali;

b) esprimere parere sul programma triennale di cui all'art. 7;

c) formulare proposte alla Regione ed agli enti locali sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel campo delle politiche giovanili.

2. Le proposte formulate ed i pareri espressi sono riportati in allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'art. 6.

## Art. 6.

*Coordinamento delle politiche giovanili*

1. Il Presidente della Giunta regionale coordina la politica generale della Regione a favore dei giovani che è attuata con gli strumenti della programmazione regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione giovanile nella regione nell'anno precedente, in cui è precisato lo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma triennale di cui all'art. 7 e nei piani attuativi annuali di cui all'art. 8.

## Art. 7.

*Programma triennale di interventi a favore dei giovani*

1. La Giunta regionale, sentito il Forum regionale della gioventù, predisponde un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 1 ed individua le priorità e gli strumenti da attivare nei vari assessorati. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale.

2. Il programma determina gli obiettivi minimi da conseguire nel periodo di riferimento, nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e della loro formazione professionale, dell'imprenditoria giovanile, della realizzazione di strutture sportive per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità e degli scambi giovanili, delle pari opportunità, dell'informazione e dell'educazione sui temi della sessualità, dell'attuazione di iniziative per il benessere dei giovani con specifico riferimento ai portatori di handicap, ospedalizzati, detenuti e espletanti gli obblighi di leva.

3. La Giunta regionale è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio a formulare annualmente progetti concernenti l'intero territorio regionale ed a partecipare anche economicamente alle iniziative proposte dagli Enti locali in materia di politiche giovanili.

## Art. 8.

*Piano attuativo annuale*

1. Il programma triennale è attuato mediante il piano annuale degli interventi di settore, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. Gli interventi sono determinati secondo indici e standards differenziati per ambiti territoriali, con attribuzione di carattere prioritario agli interventi da attuare nelle zone caratterizzate da fenomeni gravi di disagio giovanile nel campo della scolarizzazione, dell'inserimento lavorativo e sociale, della criminalità giovanile e della diffusione delle tossicodipendenze.

3. Il piano attuativo annuale in particolare contiene:

a) gli interventi da attuare nell'anno di riferimento dai vari assessorati;

b) i progetti speciali di competenza regionale e la compartecipazione ai programmi degli enti locali.

#### Art. 9.

##### Osservatorio regionale giovani

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio giovani con il compito di promuovere i progetti informativi, provvedere alla raccolta dei dati concernenti la condizione giovanile, alle relative elaborazioni e alla conseguente diffusione delle informazioni.

2. L'Osservatorio in particolare:

a) fornisce assistenza tecnica per la predisposizione del programma regionale di interventi a favore dei giovani;

b) concorre alla verifica del grado di realizzazione del programma triennale di cui all'art. 7 e dei relativi piani annuali attuativi;

c) provvede alla indicazione, in rapporti periodici al Presidente della Giunta regionale, relativamente ai diversi settori legislativi, delle incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione delle politiche giovanili e alla segnalazione delle modifiche ritenute opportune;

d) promuove studi e indagini sulla condizione giovanile;

e) cura la raccolta e la diffusione mediante istituzione di una apposita banca dati, accessibile al pubblico, delle informazioni concernenti la condizione giovanile, la legislazione di particolare interesse per i giovani, nonché di studi e di ricerche sull'argomento;

f) predispone schemi di iniziative legislative riguardanti l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, l'associazionismo e il volontariato giovanile, lo sport e il tempo libero.

3. La Giunta regionale promuove la partecipazione delle province e degli altri enti locali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, alle attività dell'Osservatorio, che svolge i propri compiti mediante le strutture della Giunta regionale anche in collaborazione con l'I.R.R.E.S. e con il personale delle strutture eventualmente messi a disposizione dagli enti locali.

#### Art. 10.

##### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1995, i seguenti stanziamenti di spesa sia in termini di competenza che di cassa.

a) lire 40.000.000 per le iniziative dirette della Regione di cui all'art. 7, con iscrizione al cap. 2550 di nuova istituzione denominato: «Fondi per il finanziamento di iniziative dirette della Regione relative al programma triennale di interventi e finalizzate alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani»;

b) L. 50.000.000 per contributi a favore di Enti locali previsti dal comma 3 dell'art. 7, con iscrizione al cap. 2858 di nuova istituzione denominato: «Contributi della Regione a favore di Enti locali per il finanziamento di iniziative in materia di politiche giovanili»;

c) L. 10.000.000 per l'attività dell'Osservatorio giovani di cui all'art. 9, con iscrizione al cap. 2551 di nuova istituzione denominato: «Spese per l'attività dell'Osservatorio giovani per studi ed indagini sulla condizione giovanile in Umbria».

2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 100.000.000 di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.

3. La Giunta regionale — a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa di cui al precedente comma 1 sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 aprile 1995

CARNIERI

95R0644

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 7.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 spec. del 21 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0927

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1995, n. 8.

**Aggiornamento della normativa vigente in materia di cave.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 10 marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA AFFOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga della disciplina transitoria*

La disciplina transitoria delle attività estrattive e di escavazione, di cui all'art. 2 della L.R. 28 luglio 1988, n. 57, è prorogata fino all'adozione del piano regionale previsto dall'art. 3, lett. a), della L.R. 26 luglio 1983, n. 54, fermo restando quanto disposto al secondo comma dell'articolo unico della L.R. 5 settembre 1989, n. 78.

Art. 2.

*Conferenza di servizi*

Le sedute del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 realizzano a tutti gli effetti la conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla cui integrale disciplina si fa rinvio.

A tale scopo, gli avvisi di cui all'art. 4 della L.R. 23 ottobre 1987, n. 67 sono formulati oralmente dagli organi e dalle amministrazioni rappresentati alle sedute del Comitato anzidetto e riportati a verbale, il quale ne costituisce idonea e definitiva formalizzazione.

Art. 3.

*Comitato tecnico regionale*

Al fine di armonizzarne la composizione con la finalità di cui al precedente articolo, il Comitato tecnico previsto dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e dall'art. 3 della L.R. 23 ottobre 1987, n. 67 è integrato dai legittimi rappresentanti degli organi regionali o di altre pubbliche amministrazioni competenti in ordine ai singoli argomenti di volta in volta posti all'ordine del giorno dei lavori.

Il Presidente del Comitato pertanto, convoca in ogni caso i membri indicati ai punti 2, 5, 6 e 7 del predetto art. 4, convoca altresì i membri di cui ai punti 3, 4 e 8 del medesimo articolo, nonché gli organi della Regione e degli enti competenti allorché lo richieda l'esame dei singoli argomenti da trattare.

A tal fine il Comitato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si doterà di un proprio regolamento, ove siano previsti i casi in cui determinati organi della Regione o di altre pubbliche amministrazioni devono essere invitati a partecipare alle proprie sedute in relazione alle loro specifiche competenze e funzioni, nonché le modalità di svolgimento e di formalizzazione delle sedute stesse.

#### Art. 4.

##### *Modificazioni alla istituzione del Comitato tecnico regionale*

L'art. 4 della L.R. 54/83 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'istituzione del Comitato Tecnico regionale è così modificato:

al primo comma punto 7 le parole «nominati dal Consiglio Regionale» sono sostituite con «nominati dalla Giunta regionale»;

all'articolo è aggiunto quanto segue: gli esperti di cui al precedente 2° comma, punto 7 durano in carica tre anni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a prendere atto della decadenza ed effettuare le nuove nomine. Gli esperti sono altresì dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta regionale nel caso si assentino senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato.

I Dirigenti dei servizi facenti parte del comitato sono obbligati a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato da un Funzionario in caso non possano prendere parte alla riunione del C.T.R..

#### Art. 5.

##### *Direttore dei lavori*

In caso di necessità l'amministrazione regionale, sentito il C.T.R. può imporre l'affidamento della direzione della cava ad un tecnico munito di specifica abilitazione, di perito minerario, o di ingegnere minerario a seconda dell'importanza e delle difficoltà tecniche di coltivazione.

#### Art. 6.

##### *Sanzioni amministrative*

I limiti minimi delle sanzioni pecuniarie indicate ai commi primo e secondo dell'art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 sono raddoppiati.

Le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono emanate dal Presidente della Giunta regionale ovvero, se la cava è comunale, dal Sindaco.

#### Art. 7.

##### *Progettazione*

I progetti di coltivazione di cava e di risanamento ambientale di cui all'art. 11 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 devono essere sottoscritti, a pena di nullità del provvedimento concessorio o autorizzatorio, da tecnici, competenti per materia, iscritti ai rispettivi albi professionali.

#### Art. 8.

##### *Abrogazione*

Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 7 della L.R. 28 luglio 1988, n. 57.

#### Art. 9.

##### *Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 15 febbraio 1995.

DEL COLLE

95R0928

### LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 9.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 settembre 1994, n. 62 «Credito agrario agevolato».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 21 marzo 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'art. 2, 1° comma, dopo la parola «zootecniche» sono sostituite le parole «nonché di quelle ad esse connesse o collaterali» con «i titolari di attività ad esse connesse o collaterali individuate al 3° comma dell'art. 43 del D.Lgs. 385/93».

2. Al comma 1° dell'art. 3 è sostituita la parola «art. 1 potranno essere» con «art. 2 saranno» e sono sopresse le parole «... o, apertura di credito in conto corrente a discrezione del beneficiario».

3. All'art. 6, 1° comma è sostituito «... all'art. 4» con «... all'art. 5»; il 3° comma è sostituito dal seguente «3. Ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi delle leggi regionali 38/88 e 91/91, o di leggi statali similari può essere concesso un mutuo, a tasso non superiore a quello di riferimento, di entità pari alla differenza tra le passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e documentate al 31 dicembre 1993 e la somma ammessa a mutuo con le precedenti leggi regionali o con leggi statali similari».

#### Art. 2.

1. Gli articoli 19, 20, 24 e 25 della legge 31/82 sono abrogati.

#### Art. 3.

1. In attesa del perfezionamento delle convenzioni tra le Banche e la Regione Abruzzo, si applica la deroga prevista dal 5° comma dell'art. 153 D.Lgs. 385/93.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° marzo 1995.

DEL COLLE

95R0929

## LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> marzo 1995, n. 10.

**Integrazione delle risorse da destinare all'attuazione del programma di cui alla L.R. 30 novembre 1989, n. 99 relative all'annualità 1989/90.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 21 marzo 1995)

### II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Ripartizione

I rientri al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1993 al Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 ammontanti complessivamente a lire 14.800.000.000 sono destinati all'integrazione delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma previsto dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e relative all'annualità 1989 e 1990.

Nell'ambito del programma già formato per le suddette annualità e in relazione al fabbisogno finanziario accertato per estendere la corresponsione dell'incentivo di legge a tutti i soggetti proponenti le iniziative ammissibili aventi pari grado di compatibilità urbanistica e appartenenti alla categoria per la quale i fondi già assegnati risultano insufficienti, la suddetta integrazione è ripartita per ambiti provinciali nel modo che segue:

Prov. L'Aquila .....	L. 4.000.000.000
Prov. Teramo .....	» 4.000.000.000
Prov. Pescara .....	» 3.000.000.000
Prov. Chieti .....	» 3.800.000.000
	<b>L. 14.800.000.000</b>

#### Art. 2.

##### Reintegro delle somme prelevate dal Fondo di rotazione

Con successivi provvedimenti legislativi verranno disposti annualmente trasferimenti, al Fondo di rotazione di cui alla L.R. n. 50/1980, di risorse finanziarie a carico del Bilancio regionale, fino a completa restituzione delle somme prelevate dallo stesso con la presente legge.

#### Art. 3.

##### Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è presumibilmente determinato, per l'anno 1995 in lire 14.800.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma che precede si provvede con quanto disposto dal precedente art. 1; il capitolo 36202 dello stato di previsione della entrata è conseguentemente incrementato, per competenza e per cassa, di lire 14.800.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è incrementato lo stanziamento, per competenza e per cassa, del capitolo 242434 denominato «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento dell'attività alberghiera» per l'importo di lire 14.800.000.000.

#### Art. 4.

##### Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1<sup>o</sup> marzo 1995.

DEL COLLE

95R0930

## LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> marzo 1995, n. 11.

**Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata «Abruzzo Sviluppo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 21 marzo 1995)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione di una S.p.A. denominata «Abruzzo Sviluppo» avente finalità di promozione industriale con lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio industriale e occupazionale di tutto il territorio della Regione Abruzzo, prestando i servizi di assistenza ad investitori od enti interessati a realizzare iniziative nell'area.

#### Art. 2.

La costituenda società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà particolari operazioni tendenti a:

- individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;
- individuare, valutare e selezionare imprenditori potenzialmente disponibili per nuove attività nella Regione Abruzzo;
- predisporre la progettazione di fattibilità tecnica economica e finanziaria per progetti aventi ad oggetto:
  - sviluppo settoriale e territoriale;
  - realizzazione di infrastrutture, nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
  - valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari dei progetti;
  - orientamento degli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;
  - agevolazione del trasferimento di tecnologie;
  - individuazione della consistenza e delle tipologie della forza-lavoro esistente nella zona e di quella eccedente per dimissioni di attività individuando le possibilità di occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberi;
  - fornire assistenza nella fase di avvio alla realizzazione del piano, alle società incaricate della sua applicazione allo scopo di garantire il massimo di efficienza ed efficacia alle iniziative e di coerenza con le indicazioni del progetto.

#### Art. 3.

Partecipano alla costituzione della società con capitale iniziale di lire 600.000.000, oltre alla Regione, la GEPI, la FIRA, Istituti di Credito, Associazioni varie ed altri.

## Art. 4.

All'atto della costituzione della Società il Presidente della Giunta regionale o suo delegato sottoscriverà una quota del capitale sociale per lire 50.000.000.

La liquidazione della somma sarà effettuata con successiva delibera di Giunta.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 2, Cig. 4, Sez. 10) il Cap. 12501 con la denominazione: «Partecipazione della Regione alla costituzione di una S.p.A. Abruzzo Sviluppo» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

## Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° marzo 1995.

DEL COLLE

95R0931

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 12.

**Sovvenzioni per l'anno 1994 alle organizzazioni professionali e alle cooperative operanti in agricoltura.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 31 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per facilitare l'applicazione dei regolamenti CEE in particolare per quelli riguardanti gli interventi di mercato e di sostegno, la Regione Abruzzo concede in via straordinaria, per l'anno 1994, una sovvenzione:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti e assimilati e degli imprenditori agricoli a titolo principale, con adeguate rappresentatività, che siano emanazioni di organizzazioni nazionali che risultino effettivamente operanti in tutte le province d'Abruzzo;

2) alle Organizzazioni regionali delle associazioni delle cooperative agricole aderenti alle centrali nazionali, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

Lo stanziamento della presente legge viene così ripartito, secondo le modalità del secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 31 del 3 giugno 1982.

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per il 1994 in lire 400.000.000 si fa fronte introducendo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 le seguenti variazioni: per competenza e cassa:

cap. 101633 «Spese per servizi per la ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e formazione professionale (Titolo I) L.R. 3 giugno 1982, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni»;

in diminuzione lire 400.000.000;

cap. 101635 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 10, Cat. 6 Titolo I Sez. 10) denominato «Sovvenzioni alle Organizzazioni Professionali Agricole e alle Cooperative operanti in agricoltura»;

in aumento lire 400.000.000.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0932

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1995, n. 13.

**Disposizioni in materia di nomina dei commissari e dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Commissario Regionale

L'art. 6 della L.R. 1° agosto 1978, n. 42 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Il Commissario di cui al precedente articolo è nominato dal Presidente della Giunta regionale su una tema di nominativi proposta dal Sindaco del Comune ove aveva sede l'E.C.A. interessato.

L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

Ai Commissari Regionali compete una indennità di funzioni fissata in lire 400.000 lorde mensili. Nelle I.P.A.B. che al termine dell'esercizio dell'anno precedente hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente compresa tra lire 500 milioni e lire 2 miliardi il compenso è elevato a lire 600.000 mensili lorde. Nelle I.P.A.B. con un volume di spesa di parte corrente superiore ai 2 miliardi il compenso mensile lordo è fissato in lire 1.200.000».

## Art. 2.

*Commissario straordinario*

In caso di scioglimento o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione comunque denominato il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la gestione provvisoria dell'IPAB per la durata di mesi sei e, comunque, non oltre la data di scadenza dell'organo ordinario di amministrazione sostituito.

Il Commissario straordinario in tale periodo procede a predisporre gli atti necessari per la ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione.

In caso di impedimento temporaneo per qualsiasi causa del Commissario Regionale di cui al precedente art. 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la gestione temporanea dell'I.P.A.B. per tutta la durata dell'impedimento stesso e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Ai Commissari straordinari spettano gli stessi compensi previsti per i Commissari regionali al precedente art. 1.

## Art. 3.

*Nomina dei Consigli di Amministrazione*

La Giunta regionale previo parere della Competente Commissione Consiliare permanente procede alle nomine di competenza regionale dei componenti dei Consigli di Amministrazione, comunque denominati, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

La Giunta regionale previo parere della Competente Commissione Consiliare permanente provvede alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione qualora ne sia statutariamente attribuita la competenza alla Regione.

## Art. 4.

*Norma transitoria*

I Commissari Regionali nominati ai sensi della L.R. n. 42/1978 sono confermati per un ulteriore periodo di 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0933

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 14.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Classificazione*

Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, in seguito denominata «legge» è inserito il seguente comma:

«La classificazione provvisoria diventa comunque inefficace trascorsi 120 giorni dal rilascio della licenza d'esercizio».

## Art. 2.

*Notifica della classificazione*

All'art. 12 della legge, dopo la parola «Istruttoria» sono aggiunte le parole: «ed alla Giunta regionale d'Abruzzo Settore Turismo».

## Art. 3.

*Validità della classifica*

Il termine fissato nel 4° comma dell'art. 20 della legge è prorogato al 31 dicembre 1996.

## Art. 4.

*Istruttoria per classifica*

1. All'art. 21 della legge, l'ultima alinea è sostituita dalla seguente:

«autorizzazione igienico sanitaria di cui alle venticinque disposizioni di legge, integrata da relazione o parere della competente autorità sanitaria».

2. All'art. 21, come sopra modificato, viene aggiunto il seguente comma:

«In sede di riclassificazione la documentazione da produrre è la medesima di quella prescritta per la prima classificazione, con esclusione degli elaborati grafici relativi alla consistenza dell'edificio, laddove dall'ultimo provvedimento classificatorio ai sensi della presente legge non si siano verificate modifiche della stessa, e purché detti elaborati siano stati comunque già acquisiti dall'Ente preposto alla classificazione».

## Art. 5.

*Trasmissione dati*

All'art. 30 della legge, dopo le parole «supporto informatico», sono aggiunte le seguenti: «o riepilogativo cartaceo».

## Art. 6.

*Funzioni di vigilanza e di controllo*

L'art. 33 della legge, è sostituito dal seguente:

«Fermo le specifiche competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Unità Socio-Sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

Ai Comuni vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle idoneità previste dalla presente legge; il Comune rimette rapporto sui provvedimenti adottati alla APT ed alla Provincia competenti».

## Art. 7.

*Contestazione e notificazioni*

All'art. 39 della legge, dopo la parola «accertamento» sono sopresse le parole: «redatto nelle forme e secondo lo schema predisposto dal Settore turismo della Giunta Regionale».

## Art. 8.

*Segnalazione agli Enti*

All'art. 40 della legge, la parola «contravvenzione» è sostituita da: «un'infrazione».

## Art. 9.

*Devoluzione dei proventi*

All'art. 42 della legge, le parole «alle Province» sono sostituite da: «ai Comuni».

Il termine «veramente» va correttamente inteso come: «versamento»; le parole «ciascuna Provincia» sono sostituite da: «ciascun Comune».

## Art. 10.

*Incaso coattivo*

All'art. 47 della legge, le parole «la Provincia, dispone a mezzo del suo Ufficio legale» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune dispone mediante emissioni di apposito ruolo».

## Art. 11.

*Entità delle sanzioni amministrative*

All'art. 46 della legge, le parole «Il Presidente della Provincia» sono sostituite da «Il Sindaco».

## Art. 12.

*Interpretazione autentica*

1. L'autorizzazione prevista dalle vigenti norme sanitarie e richiesta al quarto comma dell'art. 11 della legge, si intende, se rilasciata nei confronti di esercizi alberghieri e similari nella forma dell'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, prevalente ed assorbente riguardo qualsiasi altra forma autorizzativa in materia, compreso l'eventuale certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 dello stesso T.U.

2. In materia di classificazione alberghiera è confermata la permanenza in vigore delle tabelle A e B delle LL.RR. 6 novembre 1984, n. 67 e 26 marzo 1985, n. 18, sostitutive di quelle allegate alla L.R. 23 luglio 1982, n. 45.

## Art. 13.

*Norma abrogativa*

Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 della legge sono abrogati.

## Art. 14.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95B0934

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 15.

**Proroga del termine di cui all'art. 2 della L.R. 7 aprile 1994, n. 23 concernente: «Definizione ultimativa del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche di cui all'art. 42 della L.R. 16 settembre 1987, n. 66».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 1994, n. 23 è differito al 31 dicembre 1995.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0935

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 16.

**Incremento delle dotazioni finanziarie della L.R. 9 maggio 1990, n. 71 (Teatro Regionale Abruzzese - TRA).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per il perseguimento degli scopi previsti dalla L.R. n. 71 del 9 maggio 1990 gli stanziamenti del Capitolo di Bilancio n. 062434 è incrementato, per l'anno 1995, della somma di lire 300.000.000.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto nel Cap. 062434 (Interventi per l'istituzione del Teatro Regionale Abruzzese L.R. 71 del 9 maggio 1990) è incrementato di lire 300.000.000, in termini di sola competenza.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0936

#### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 17.

**Rifinanziamento della L.R. 14 settembre 1994, n. 61 concernente: «Fondo regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale» e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La L.R. 14 settembre 1994, n. 61: «Fondo regionale per la incentivazione della occupazione giovanile e per la agevolazione della crescita imprenditoriale» è rifinanziata, per l'anno 1994, con la somma di lire 6.500.000.000 (seimiliardicinquacentomilioni).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 6.500.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 partita n. 4 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al Cap. 022434 (Interventi regionali per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale) è incrementato di lire 6.500.000.000 in termini di sola competenza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0937

#### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 18.

**Interventi a favore delle case di riposo pubbliche per opere di manutenzione straordinaria, completamenti funzionali ed acquisto arredi e specifiche attrezzature sanitarie per anziani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finanziamenti in conto capitale*

1. Nel quadro degli interventi socio-assistenziali a favore della popolazione anziana, la Regione concede alle Case di Riposo pubbliche — gestite da IPAB, Comuni e Province —, un finanziamento per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di completamento funzionale dell'esistente degli immobili adibiti ad attività di assistenza agli anziani, per relativi arredi e per l'acquisto di specifiche attrezzature sanitarie.

Art. 2.

*Criteri*

1. La Giunta regionale provvede alla ripartizione di fondi stanziati in bilancio in modo proporzionale, al numero degli ospiti presenti nelle case di riposo di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Procedure*

1. Per la concessione del finanziamento, gli Enti di cui all'art. 1 trasmettono, al Settore Sanità Sicurezza Sociale e Igiene, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza con l'indicazione del numero degli ospiti presenti presso la casa di riposo, rilevato dall'apposito registro con attestazione dell'organo legale.

2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione del finanziamento, comunicandolo all'Ente interessato.

3. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento, l'Ente beneficiario, per le opere di manutenzione straordinaria e di completamenti funzionali, invia al competente Settore regionale una dettagliata relazione tecnica a firma di un professionista abilitato; per le attrezzature e gli arredi invia un dettagliato elenco con analitico preventivo di spesa.

4. Alla liquidazione della somma assegnata si provvede dietro presentazione del consuntivo della spesa debitamente documentata e del certificato di eseguiti lavori per opere di manutenzione straordinaria e copia delle fatture per l'acquisto degli arredi.

5. Per la realizzazione delle predette opere di manutenzione straordinaria, la Giunta dispone l'erogazione di un acconto pari al 50% del finanziamento assegnato su presentazione di denuncia di inizio dei lavori sottoscritta dal Direttore dei lavori stessi.

Art. 4.

*Esclusione dai benefici*

1. Sono escluse dai benefici previsti dalla presente legge le case di riposo ex ONPI perché destinatarie di specifiche leggi di finanziamento.

**Art. 5.***Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 2.500.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000, partita n. 13, dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto nel Settore 07, Tit. 2, Cig. 3, Sezione 08, il Cap. 072329 denominato «Intervento a favore di case di riposo pubbliche per spese in conto capitale» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 2.500.000.000.

**Art. 6.***Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0938

**LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 19.**

**Rifinanziamento della L.R. 25 ottobre 1989, n. 91 concernente: «Interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto Erasmus».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 25 ottobre 1989, n. 91 concernente: «Interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto Erasmus» è autorizzata la spesa di lire 300.000.000.

**Art. 2.**

I contributi di cui all'art. 4 della L.R. 25 ottobre 1989, n. 91, eventualmente ridotti in rapporto al numero di partecipanti, sono corrisposti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, agli studenti che partecipano alle iniziative del Progetto Erasmus la cui attuazione ha concreto avvio nel corso dell'anno accademico 1994-95.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 300.000.000 si provvede a termine dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione del bilancio per il 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto, sul capitolo 042412 lo stanziamento in termini di sola competenza, di lire 300.000.000.

**Art. 4.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0939

**LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 20.**

**Contributo straordinario in favore del Comune di Orsogna (CH) per la realizzazione dei servizi tecnologici nel Cinema-Teatro comunale «Camillo De Nardis».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Orsogna (CH) un finanziamento di lire 200.000.000 per la realizzazione dei servizi tecnologici (condizionatore ed attrezzature sceniche) al fine di rendere agibile il Cinema-Teatro comunale «Camillo De Nardis».

**Art. 2.**

Il Comune di Orsogna (CH) è tenuto a presentare entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1995 in lire 200.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 7 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto (nel settore 06, Titolo 2, Ctg. 3, Sezione 06) il Cap. 062329 con la denominazione «Intervento a favore del Comune di Orogna per la realizzazione di servizi tecnologici nel Cinema-Teatro Comunale» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 200.000.000.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0940

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 21.

**Rifinanziamento della L.R. 3 aprile 1990, n. 28 concernente: «Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 3 aprile 1990, n. 28, concernente: «Iniziativa in favore dei giovani per scambi internazionali», è autorizzata la spesa di lire 200.000.000.

## Art. 2.

I contributi di cui all'art. 4 della L.R. 3 aprile 1990, n. 28, sono erogati ai soggetti che presentino l'istanza entro il termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge per attività da realizzarsi entro un anno dal provvedimento di approvazione dei relativi progetti.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 200.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 sul pertinente capitolo 041500 è iscritto lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 200.000.000.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0941

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 22.

**Intervento della Regione Abruzzo a favore dell'attività del centro di educazione ambientale «P. Barrasso» di Sulmona.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione Abruzzo, conformemente ai dettati costituzionali e ai principi del proprio Statuto, riconosce il valore di rilevante interesse del Centro di Educazione Ambientale «P. Barrasso», istituito ai sensi del D.M. dell'Ambiente 27 gennaio 1987 presso il Comune di Sulmona.

## Art. 2.

La Regione, valutando l'attività del Centro di notevole interesse e utilità per la vita sociale, culturale e regionale, orientata alla conoscenza dei caratteri naturali ed antropici del territorio abruzzese al fine di promuovere una coscienza responsabile dei cittadini nei confronti dell'ambiente, concorre alla realizzazione dei fini istituzionali del Centro con la concessione di un contributo annuale di lire 100.000.000, a partire dall'esercizio 1995.

## Art. 3.

La Regione e gli Enti regionali possono avvalersi, per la elaborazione e l'attuazione di progetti di educazione ambientale, delle competenze specifiche del Centro.

## Art. 4.

La Giunta regionale delibera la concessione del contributo al Comune di Sulmona in un'unica soluzione, previa acquisizione della deliberazione da esso adottata per l'approvazione del programma delle attività elaborato dal Centro e riferito all'anno per il quale si chiede il contributo regionale.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R. di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 7 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto (nel Settore 29, Titolo 2, Ctg. 3, Sezione 2) il Cap. 292334 con la denominazione «Intervento regionale a favore del Centro di Educazione Ambientale Paolo Barraso di Sulmona» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 100.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0942

#### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 23.

Norme per l'intervento finanziario a favore dei consorzi per lo sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

##### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

###### Finalità

La Regione Abruzzo, in attuazione della lettera b) dell'art. 6 della legge regionale n. 56 del 22 agosto 1994, realizza interventi finanziari a sostegno dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale operanti nella Regione.

##### Art. 2.

###### Ambito e modalità di intervento

Per gli interventi previsti nell'articolo precedente la Giunta regionale eroga per ciascun Consorzio la somma di L. 300.000.000 in conto spese di investimenti dagli stessi sostenute nell'esercizio 1994, ai sensi dell'art. 6 lettera b) della legge regionale n. 56 del 22 agosto 1994.

##### Art. 3.

###### Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 2.100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 7 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al cap. 282435, è incrementato di L. 2.100.000.000, in termini di sola competenza.

##### Art. 4.

###### Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0943

#### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 24.

Contributo «una tantum» alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per interventi tecnologici tesi al miglioramento della potenzialità di gestione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995)

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

##### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

Al fine di evitare il declino economico della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone, determinato da eccessivi oneri di gestione, la Regione Abruzzo, con provvedimento della Giunta regionale, concede alle Ferrovie dello Stato S.p.A. con sede in Roma, un contributo «una tantum», per l'anno 1995, dell'importo di Lire 1,960 miliardi, da utilizzare — a pena di revoca — entro ventiquattro mesi dalla sua erogazione, allo scopo esclusivo di realizzare sulla linea medesima Sulmona-Carpinone, un impianto di telecomando con Apparat Centrali Elettrici di Itinerario (ACEI) nelle stazioni pilota, Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) semplificato e Blocco Conta Assi (BCA).

##### Art. 2.

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. si impegnano, con apposita convenzione, a realizzare, entro il sudindicato termine di ventiquattro mesi, l'impianto di cui al precedente articolo 1 nella linea ferroviaria Sulmona-Carpinone, limitatamente alla parte ricadente nella zona territoriale Tirrenica Sud di Roma, risultante compresa nell'ambito del territorio regionale, per un importo complessivo stimato in Lire 10 miliardi, all'uopo utilizzando risorse proprie unitamente al contributo regionale di cui al precedente art. 1.

##### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 1.960.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è scritto (nel Settore 19, Titolo 2, Ctg. 3, Sezione 9) il cap. 192311 con la denominazione «Contributo una tantum alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per potenziamento linee ferroviarie Sulmona-Carpinone» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 1.960.000.000.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 marzo 1995.

DEL COLLE

95R0944

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 44.

**Contributi in conto interessi in favore dei comuni per spese di investimento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 28 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento dei comuni, compatibili con il programma regionale di sviluppo, la Regione può concedere contributi in conto interessi nell'ammortamento dei mutui contratti dai predetti Enti per opere stradali, opere igieniche, edilizia scolastica ed impianti sportivi.

#### Art. 2.

I comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale - Dipartimento assetto del territorio, entro il 31 ottobre le richieste di contributo corredate delle deliberazioni di autorizzazione al mutuo, di approvazione del progetto, nonché dell'assenso di massima, ove sia acquisito, dell'Istituto erogatore del finanziamento.

#### Art. 3.

Il contributo è fissato nella misura del 5% della spesa riconosciuta fino all'ammontare massimo di 1 miliardo, costante per tutta la durata di ammortamento del mutuo, ed è erogato direttamente al comune, a partire dall'anno in cui inizia l'ammortamento, sulla base di relativa certificazione sottoscritta dal segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio finanziario del comune ove esista.

#### Art. 4.

I contributi di cui all'art. 1 sono erogati per opere stradali, con preferenza delle opere di manutenzione straordinaria, per il completamento, il rinnovamento e la manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature, per la costruzione, la ristrutturazione e il completamento di edifici scolastici, nonché per la costruzione ed il completamento di impianti sportivi.

#### Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzato un limite di impegno complessivo di L. 1.500.000.000 così ripartito:

Cap. 6781 (di nuova istituzione). Concorso negli interessi dei mutui contratti dai comuni per acquedotti e fognature, L. 450 milioni;

Cap. 7011 (di nuova istituzione). Concorso negli interessi dei mutui contratti dai comuni per opere stradali, L. 450 milioni;

Cap. 1421 (così modificato). Concorso negli interessi dei mutui contratti dai comuni per opere di edilizia scolastica, L. 300 milioni;

Cap. 5911 (di nuova istituzione). Concorso negli interessi dei mutui contratti dai comuni per opere sportive, L. 300 milioni;

#### Art. 6.

La copertura finanziaria dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dalla presente legge è assicurata con le disponibilità esistenti sul Cap. 7451 - Fondo globale per provvedimento in corso - spese correnti del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

#### Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 aprile 1995

BOCCIA

95R0624

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 45.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985, n. 32.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 28 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Le provvidenze di cui all'art. 5 della legge regionale n. 32/85, destinate alle cooperative giovanili, vengono estese alle società aventi sede ed operanti nel territorio della Basilicata, costituite in misura non inferiore al 51% dei suoi componenti da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, società in cui le quote di partecipazione al capitale sociale o lo cui azioni spettino in maggioranza ai detti soci giovani.

Nelle società di cui sopra è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie, da parte di soci di età compresa tra 18 e 35 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, se stipulato prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'attività finanziata.

I soci non possono far parte di più di una società che usufruisca delle agevolazioni previste dalla citata legge regionale n. 32/85.

Le provvidenze di cui all'art. 5 della legge regionale 32/85, vengono estese altresì alle cooperative già finanziate con la legge regionale 32/85 che intendono ampliare o completare gli investimenti effettuati, purché siano in attività.

#### Art. 2.

A partire dall'anno 1995, alle società di cui all'art. 1, nei Piani di attuazione della legge regionale n. 32/85 e successive modificazioni, è riservata una quota massima del 40% dei finanziamenti previsti.

Nel caso che detta quota non venga interamente attribuita i fondi residui potranno essere utilizzati per ulteriori finanziamenti alle cooperative.

#### Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1988 n. 13 è così modificato:

— alla lettera b) del punto 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1985 n. 32 sono aggiunte le seguenti norme:

«I piani annuali di attuazione stabiliscono la quota del tasso globale di riferimento da porre a carico della Regione sui mutui quinquennali concessi dagli Istituti di credito alle società e cooperative.

La quota posta a carico della Regione viene corrisposta direttamente all'Istituto di credito erogante con rate semestrali posticipate.

La Regione presta apposita fidejussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle cooperative o dalle società entro il limite di spesa ad ognuno assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della cooperativa o delle società al momento della insolvenza come previsto nell'apposito contratto.

La Regione costituisce un fondo di garanzia da finanziarsi con prelievo dall'1% sulle somme stanziante in bilancio per gli interventi della presente legge, da depositarsi in apposito conto speciale.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 1165 "Contributo in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili" del bilancio di competenza».

#### Art. 4.

##### Norma transitoria

Le eventuali economie realizzate sulle disponibilità del piano annuale di attuazione per il 1994 sono trasferite alla disponibilità del piano annuale 1995.

#### Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 aprile 1995

BOCCIA

95R0625

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 46.

**Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54. - Nuove norme in materia di cooperazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 è così sostituito:

##### «Art. 14.

*Contributi a cooperative e loro consorzi per aumento di capitale sociale, e acquisto di quote di capitale sociale di rischio di società finanziarie*

La Regione Basilicata eroga contributi a fondo perduto alle cooperative e loro consorzi che aumentino il capitale sociale o che acquisiscano quote di capitali di rischio delle società finanziarie, purché le stesse siano possedute o controllate in maggioranza assoluta dalla cooperazione regionale.

Tali contributi possono essere concessi per una sola volta nel triennio, non devono superare la misura massima di 100 milioni di lire e devono riguardare cooperative e loro consorzi, aventi sede legale in Basilicata, che rientrino nella classificazione di P.M.I. di cui alla disciplina comunitaria sugli aiuti alle piccole e medie imprese del 19 agosto 1992 (G.U.C.E. n. C/213).

Il contributo di cui al primo comma favorisce:

a) la ricapitalizzazione delle cooperative e loro consorzi mediante la concessione di contributi in conto capitale fino ad un massimo di 3 volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per le cooperative che hanno un capitale sociale superiore a 20 milioni, e fino ad un massimo di 5 volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato per le cooperative che hanno un capitale sociale inferiore a 20 milioni, e, comunque, per un importo non superiore a 100 milioni di lire;

b) l'acquisizione da parte delle cooperative e loro consorzi di quote di capitale di rischio delle società finanziarie aventi sede legale in Basilicata, purché le stesse siano possedute o controllate, in maggioranza assoluta, dalla cooperazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa sostenuta per acquisire le quote delle Finanziarie e, comunque, per un massimo di lire 100 milioni.

In ogni caso lo stanziamento del bilancio regionale costituisce il limite complessivo inavvicinabile delle disponibilità utilizzabili.

Le somme messe a disposizione della presente azione ai sensi dei successivi artt. 17 e 18 sono ripartite nella misura del 30% per l'aumento del capitale sociale e nella misura del 70% per le acquisizioni di quote di capitale di rischio delle finanziarie. Eventuali somme residue riferite alle due diverse ripartizioni di spesa sopraindicate, potranno essere trasferite da un'azione all'altra.

La concessione del contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni previste da leggi regionali, statali e comunitarie.

Il contributo sarà erogato dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione e previo esame istruttorio della commissione tecnico consultiva, in misura proporzionale al capitale sociale del richiedente posseduto prima dell'aumento di capitale sociale.

Le cooperative e loro consorzi beneficiari dei contributi di cui al presente articolo dovranno:

a) sottoscrivere apposito impegno a garanzia che il capitale versato non venga richiesto prima di 5 anni dalla concessione del contributo;

b) dimostrare di non aver ridotto o rimborsato nell'anno precedente quote di capitale sociale.

Il contributo riconosciuto di cui al presente articolo, dovrà essere accantonato ai sensi della legge 127 del 17 febbraio 1971 e successive modifiche ed integrazioni nel fondo di riserva individuale del beneficiario.

Sono fatte salve le domande e le procedure istruttorie già avviate per la fase di prima applicazione della legge.

Le domande a regime per ottenere il contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate da idonea documentazione.

Il contributo sarà liquidato previa presentazione della quietanza dell'acquisto delle quote o dell'avvenuto aumento del capitale sociale.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 aprile 1995

BOCCIA

95R0626

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Merio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 3/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTE  
Via Ranzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Poma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goh, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paoli, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S. s. s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portofino, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I. B. S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunati, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 11/C  
EDINFORM S. a. s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzarotto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 17/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzetta XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Ronnegga, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittime, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORÈNSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzetta Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippolito, 98
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Magliore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICINI  
Via Mercantonio Colonna, 68/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRIA GIORGINI  
Piazza N. S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Riorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S. a. s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mappelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Cairati, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**  
LIBRERIA SORELLI  
Corso V. Alfieri, 384

◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Coste, 32

◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA L'ATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **NOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **ALGHERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F. LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via O. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Eina, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaremosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Mequada, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galiberti, 225

◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Altani, 84/86R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via dei Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA - glià Etruria-  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 8/A

◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanera, 37

◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PIA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Gramsci, 37

◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricassoli, 25

◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 44

◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1895/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 41  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 385.000</li> <li>- semestrale ..... L. 211.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 72.500</li> <li>- semestrale ..... L. 50.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 216.000</li> <li>- semestrale ..... L. 120.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 72.000</li> <li>- semestrale ..... L. 48.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 215.500</li> <li>- semestrale ..... L. 118.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 742.000</li> <li>- semestrale ..... L. 410.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, preacetto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.780
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 360.000
Abbonamento semestrale .....	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.*

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00160 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 5 0 0 9 5 \*

L. 5.200